

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 settembre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 21 luglio 2026, n. 161.

**Regolamento recante modifiche al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017,
n. 101, recante regolamento concernente la sor-
veglianza ed i controlli sulle apparecchiature ra-
dio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (26G00177) .** Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 17 luglio 2026.

**Ripartizione della quota residua nazionale di
cattura di tonno rosso, anno 2025. (26A04826) .** Pag. 5

DECRETO 4 agosto 2026.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro di sag-
gio «Agroservice R&S S.r.l.», in Andria, ad ef-
fetтуare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia e alla determina-
zione dell'entità dei residui di prodotti fitosanita-
ri. (26A04827).....** Pag. 10

DECRETO 4 agosto 2026.

**Riconoscimento dell'idoneità al Centro di
saggio «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, ad ef-
fetтуare prove ufficiali di campo, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia e alla determina-
zione dell'entità dei residui di prodotti fitosanita-
ri. (26A04828).....** Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 3 settembre 2026.

**Individuazione dei corsi di particolare livello
tecnico-professionale per gli ufficiali delle Forze
armate la cui partecipazione comporta l'ulterio-
re ferma di anni cinque. (26A04794)** Pag. 14



DECRETO 3 settembre 2026.

Individuazione degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che comportano l'obbligo di ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico. (26A04795) Pag. 17

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orchidea società cooperativa sociale - in liquidazione», in Nardò e nomina del commissario liquidatore. (26A04572) Pag. 20

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Perla società cooperativa a r.l.», in Grezzana, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04573) Pag. 21

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Universo s.c. a r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», in Montecchio Maggiore, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04574) Pag. 22

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P. Service società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (26A04575) Pag. 23

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Civitattours società cooperativa in liquidazione», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore. (26A04576) Pag. 23

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Family & Food società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04577) Pag. 24

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione famiglie italiane - Mutua integrativa, società di mutuo soccorso, previdenza e assistenza», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04578) Pag. 25

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gea Servizi - Società cooperativa in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04579) Pag. 26

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale l'Arcobaleno società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Civitella in Val di Chiana e nomina del commissario liquidatore. (26A04580) Pag. 27

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - O.n.l.u.s.», in Acerra, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04581) Pag. 28

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monitor Store società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A04582) Pag. 28

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Se Avrei società cooperativa in liquidazione», in Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario liquidatore. (26A04583) Pag. 29

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Vekara o.n.l.u.s. in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (26A04584) Pag. 30

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Warlock Transport società cooperativa», in Pero e nomina del commissario liquidatore. (26A04585) Pag. 31



DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Acquario società cooperativa di produzione e lavoro», in Bari, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04586). Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 3 settembre 2026.

Regolamento recante disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attività di supporto all'Arbitro bancario finanziario (ABF). (26A04786). Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di valaciclovir, «Zelitrex». (26A04790). Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e codeina fosfato, «Co Efferalgan». (26A04791) Pag. 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Battizer». (26A04792) Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen-caps». (26A04812). Pag. 42

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor» (26A04813). Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» (26A04814) Pag. 43

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Opatanol» (26A04815) Pag. 44

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bonjesta» (26A04816) Pag. 45

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio di Valle in località Indicatore del Comune di Arezzo. (26A04817). Pag. 45

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di roggia demaniale sita nel Comune di Mussolente. (26A04818). Pag. 45

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo della roggia del Maglio nel Comune di S. Pietro Mussolino. (26A04819) Pag. 45

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2026 (26A04829). Pag. 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2026 (26A04830). Pag. 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2026 (26A04831). Pag. 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2026 (26A04832). Pag. 47

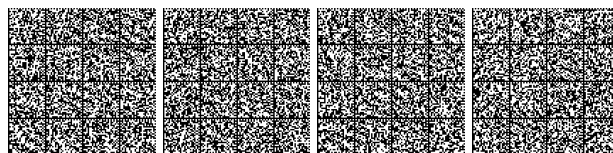
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2026 (26A04833). Pag. 48

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 luglio 2026.

Norme tecniche relative all'omologazione, all'immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi. (26A04837)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 21 luglio 2026, n. 161.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;

Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalità secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato e di quelle messe in esercizio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 giugno 2025, n. 115 «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico

7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

Visto in particolare l'ultimo periodo, del numero 1), della lettera b), del comma 8-bis, dell'articolo 3 decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, in cui è indicato che «Il cavo di ricarica, conforme all'Allegato I-bis, parte I, punto 2, del decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con dispositivo di ricarica che senza»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) recante «Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato» in cui, in particolare per la domanda 34), afferma che i requisiti di cui all'articolo 3-bis della Direttiva (UE) 2014/53 come introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2380 sulle apparecchiature radio non si applicano anche al cavo di ricarica staccabile;

Ritenuto necessario allineare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea (C/2024/2997) e, nello specifico, alla risposta alla domanda n. 34), così da soddisfare al contempo l'esigenza di maggior chiarezza in merito agli obblighi in capo agli operatori economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2026;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 25 febbraio 2026 e successiva presa d'atto della Presidenza del 19 giugno 2026;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101

1. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 8-bis, lettera b), numero 1), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, è sostituito dal seguente «È lasciata facoltà all'operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell'Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica».



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 2026

Il Ministro: URSO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1109

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 – S.O. n. 86:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'art. 39 comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2016.

«Art. 39 (*Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio*). — 1. Il Ministero è l'autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono



laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consulativa, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento.

4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso è disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84.

Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero.

5. L'accreditamento può essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione:

a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;

b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, dà la possibilità all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento è stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo è data l'opportunità di essere sentito non appena possibile e la misura adottata è tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero è tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformità.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformità a quanto previsto dal presente decreto, è tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2017.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 2024 n. 100 recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 e alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2024:

«Art. 2 (Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101). — 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.»

— Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 giugno 2025, n. 115 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2025.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Controlli). — 1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto.

2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:

a) presso il distributore:

1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;

2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;

3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;

4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;

5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;

6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;



7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;

8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio, anch'esse in lingua italiana;

9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilità sull'imballaggio di informazioni che consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio;

10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita;

11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;

12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto;

13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;

14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;

15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto;

16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;

17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto;

b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:

1) quanto previsto alla lettera a);

2) che la dichiarazione di conformità UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;

3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica;

4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;

5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;

6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto;

c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:

1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12);

2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto;

3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;

4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformità di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;

5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto;

d) presso l'importatore o il distributore in qualità di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purché specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformità di quanto previsto dalla lettera c).

3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare:

1) che siano dotate della marcatura CE;

2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso;

3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;

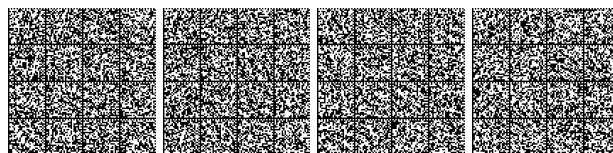
4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante;

5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;

6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto.

4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne dà immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell'Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica.

5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato re-



lativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresì, se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false.

6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento.

7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva può procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto.

8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.

8.bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto, ossia rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis parte I punto 1 del decreto, messe a disposizione sul mercato:

a) presso il fabbricante, è da verificare che le apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui all'allegato I bis del decreto, parte I per la pertinente categoria o classe di apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2 di tale allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato allo svolgimento dell'attività di controllo, verifica, altresì, che la presa USB di cui al punto 2.1 sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano necessari adattatori esterni rimovibili;

b) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare il rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 3-bis del decreto, controllando che, se l'operatore economico offre la possibilità di acquistare le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto

insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilità sia offerta, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è effettuata attraverso il controllo:

1. della disponibilità di entrambe le confezioni dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. È lasciata facoltà all'operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della Parte I dell'Allegato I-bis al decreto, nelle confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;

2. della presenza dei pittogrammi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I bis parte III del decreto, che rispettivamente attestano o escludono l'inclusione del dispositivo di ricarica;

3. che i pittogrammi siano apposti ed esposti in conformità dell'articolo 3-bis, comma 2, in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino all'indicazione del prezzo.

c) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II, nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto; tali informazioni possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe;

d) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, del decreto come indicato nell'allegato I bis, parte IV, nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo; in assenza di imballaggio l'autoadesivo è apposto sull'apparecchiatura radio; inoltre, quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, è da verificare che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo;

e) presso tutte le tipologie di operatore economico, è da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta, secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegato I bis, parti III e IV.».

26G00177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 luglio 2026.

Ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso, anno 2025.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008,

(CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22



del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 25-04, che abroga e sostituisce la raccomandazione ICCAT n. 22-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2026) trasmesso alla Commissione europea il 30 gennaio 2026 con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2026, ha richiesto, nel rispetto degli obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2025;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017),

concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, è stato registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

Visto che con il regolamento UE 2026/249 che fissa per il 2026, il 2027 e il 2028 la possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, l'Unione europea assegna allo Stato italiano, sulla base della risorsa costituita dal tonno rosso, una quota di prelievo e che lo Stato a sua volta la ripartisce tra i sistemi di pesca, e tra questi alle imbarcazioni ad essi afferenti;

Visto il regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2026/1547 del Consiglio del 1° luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Vista la tabella 12 (1) del regolamento UE 1547/2026 del 1° luglio 2026 che ridetermina per l'anno in corso la quota complessiva di tonno rosso assegnata all'Italia in 6.534,98 t e pertanto sono disponibili ulteriori quote da assegnare in aggiunta a quanto disposto dal d.d. 156886 del 1° aprile 2026 Campagna di pesca del tonno rosso – triennio 2026, 2027 e 2028 e dal d.d. 0304841 del 24 giugno 20026 relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Visto il d.d. 156886 del 1° aprile 2026, Campagna di pesca del tonno rosso – triennio 2026, 2027 e 2028;

Visto il d.d. 242097 del 20 maggio 2026 di recepimento dell'accordo transattivo prot. 0689195 del 22 dicembre 2025 in esecuzione delle sentenze n. 03823/2025 (reg. ric. 13191/2023) e n. 03822/2025 (reg. ric. 13196/2023), del 20 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, relativi alla Campagna tonno rosso anno 2023;



Visto il dd 0304841 del 24 giugno 2026, relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Considerato che il regolamento 1380/2013, art. 17, stabilisce che in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo sociali;

Tenuto conto del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui gli stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Tenuto conto che dal documento di lavoro della commissione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla politica comune della pesca SWD (2026)120 del 30 aprile 2026 emerge un problema di sostenibilità sociale del settore a causa, tra l'altro, di un basso ricambio generazionale;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla Campagna di pesca del tonno rosso per il 2026 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Considerato che l'art. 2 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 ha previsto che i giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unità da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, possono fare istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca;

Tenuto conto che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del dd n. 0304841 del 24 giugno 2026 alla misura dei giovani ammonta complessivamente a 100 t;

Considerato che l'art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 in oggetto ha previsto che le unità autorizzate per le campagne di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026 n. 156886, possono presentare domanda di una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t;

Considerato che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del dd n. 0304841 del 24 giugno 2026 alla piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF-B ammonta complessivamente a 90 t;

Visti gli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute a valere sull'art. 2 e art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026, riportati nella nota protocollo 0347644 del 16 luglio 2026;

Valutata l'opportunità di aumentare le quote assegnate alle misure di cui all'art. 2 e all'art. 3 del d.d. 0304841 del 24 giugno 2026, al fine di poter accogliere tutte le istanze ammissibili di cui alla misura giovani e di poter assegnare 0,5 t a tutte le imbarcazioni ammissibili che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025

1. Alla misura per i giovani di cui all'art. 1 del dd 0304841 del 24 giugno 2026 sono assegnate 20 tonnellate aggiuntive.

2. Alla misura Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF-B di cui all'art. 1 del DD 0304841 del 24 giugno 2026 sono assegnate 19,5 tonnellate aggiuntive.

Art. 2.

Misura per i giovani

1. I giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unità da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, a cui viene assegnata, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 2 del dd 0304841 del 24 giugno 2026, una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca, sono individuate nell'All. 1.

Art. 3.

Sviluppo e promozione della Piccola pesca costiera

1. Le unità autorizzate per la campagna di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026 n. 156886, a cui è assegnata per il 2026, ai sensi dell'art. 3 del dd 0304841 del 24 giugno 2026, una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t sono indicate nell'All. 2.

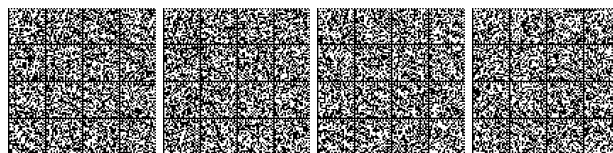
Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Masaf ed inviata, per il tramite del Reparto Pesca delle Capitanerie di porto, a tutti gli uffici marittimi.

Roma, 17 luglio 2026

La direttrice generale: ROMITO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1145



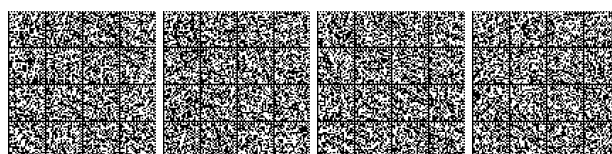
Misura per i giovani

<i>Posizione</i>	<i>Numero UE Imbarcazione</i>
1)	29346
2)	9569
3)	29154
4)	27170
5)	25199
6)	27142
7)	27848
8)	29508
9)	9556
10)	26929
11)	10658
12)	18324
13)	25178
14)	24712
15)	3360
16)	28293
17)	6125
18)	26541
19)	26187
20)	27625
21)	9453
22)	4507
23)	25276
24)	28707



Sviluppo e promozione della Piccola Pesca Costiera

<i>Numero UE imbarcazioni</i>			
2762	15512	25575	28454
3299	16038	25599	28460
3306	16153	25616	28489
3389	16170	25627	28499
4068	16176	25994	28522
4910	16194	26176	28596
4917	16249	26209	28620
4925	16304	26249	28677
4954	17234	26422	28728
5198	17335	26483	28764
5529	17451	26490	28784
5692	17734	26493	28797
5740	17792	26555	28853
5773	17885	26640	28854
5872	17948	26650	28914
5937	18376	26889	28954
5940	18489	26922	28967
5951	18536	26974	28985
6104	18776	26980	29001
6185	18981	27002	29021
6313	19178	27003	29023
8011	19196	27144	29059
8056	19251	27149	29087
8333	19295	27181	29101
8551	19369	27195	29119
8970	19396	27406	29219
9001	19448	27448	29232
9220	19883	27543	29256



9254	20648	27621	29269
9291	23107	27635	29331
9306	23137	27732	29352
9383	23141	27804	29424
9405	23179	27817	29454
9423	23343	27829	29483
9434	23450	27836	29569
9468	23475	27841	29602
9471	23527	27851	29656
9474	23936	28024	29840
9480	24600	28030	29860
9503	24696	28031	29884
9521	24814	28033	29960
9544	24856	28076	29998
9593	24878	28090	30032
10620	24910	28105	30040
10751	24912	28112	30066
10878	24951	28138	30086
11532	24959	28230	30108
14751	25007	28242	30297
14811	25049	28256	30343
14847	25161	28261	30390
15033	25264	28316	30444
15062	25457	28355	30509
15182	25466	28379	27002
15286	25534	28430	28454
15511	25535	28437	

26A04826

DECRETO 4 agosto 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Agroservice R&S S.r.l.», in Andria, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

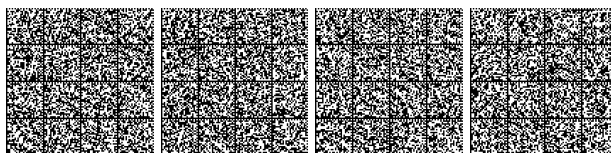
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al



riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V -Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 4 giugno 2026 dal centro di saggio «Agroservice R&S S.r.l.», con sede operativa Contrada Papparicotta SNC - 76123 Andria (BT);

Visto il verbale n. 0354805 del 21 luglio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 11 luglio 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0271854 dell'8 giugno 2026;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 giugno 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrati,

finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il centro «Agroservice R&S S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agroservice R&S S.r.l.», con sede operativa Contrada Papparicotta SNC - 76123 Andria (BT), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

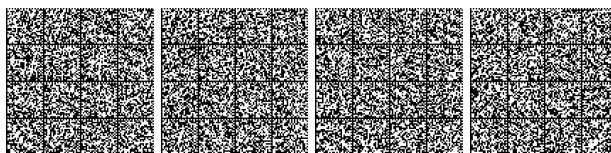
f) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture ornamentali;
- f) colture orticole;
- g) concia sementi;
- h) conservazione post-raccolta;
- i) diserbo;
- j) entomologia;
- k) nematologia;
- l) patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.



2. Il centro di saggio «Agroservice R&S S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata l'11 luglio 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il centro di saggio «Agroservice R&S S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A04827

DECRETO 4 agosto 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

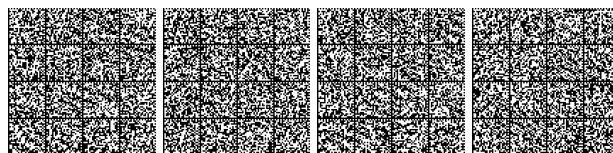
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 13 maggio 2026 dal Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.» con sede in Parco scientifico tecnologico - Strada comunale Savonesa n. 9 - 15057 Tortona (AL);

Visto il verbale n. 0352657 del 20 luglio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 15 e 16 luglio 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0251105 del 26 maggio 2026;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 13 maggio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il centro «Anadiag Italia S.r.l.»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Anadiag Italia S.r.l.» con sede in parco scientifico tecnologico - Strada comunale Savonesa n. 9 - 15057 Tortona (AL), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) concia sementi;

i) conservazione *post-raccolta*;

j) diserbo;

k) entomologia;

l) microbiologia agraria;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) zoologia agraria;

p) produzione sementi;

q) vertebrati dannosi;

r) fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti;

s) vinificazione;

t) test su produzioni agricole trattate.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 15 e 16 luglio 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

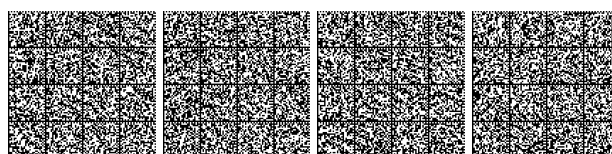
2. Il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A04828



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 settembre 2026.

Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per gli ufficiali delle Forze armate la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 971, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi e che detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso;

Visto l'art. 971, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro della difesa 22 novembre 2023 recante «Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per gli ufficiali delle quattro Forze armate la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2023, n. 286, e, in particolare la tabella B che elenca i corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali della Marina militare;

Considerata l'esigenza di implementazione dei corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli ufficiali della Marina militare al fine di elevarne le competenze tecniche e specialistiche per ricoprire incarichi particolarmente qualificati, individuati a seguito di specifiche valutazioni operate in termini di posizioni organiche, costi formativi, impegni operativi e risorse umane ed economiche;

Ravvisata la necessità di aggiornare la tabella B relativa alla Marina militare al fine di individuare gli ulteriori corsi di elevato livello tecnico-professionale, il cui superamento vincoli gli ufficiali a una ferma aggiuntiva di anni cinque;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. I corsi di elevato livello tecnico-professionale, che comportano l'assunzione degli obblighi di ferma di cui all'art. 971 del Codice dell'ordinamento militare, sono individuati dalle seguenti tabelle annesse al presente decreto:

- a) tabella A per l'Esercito italiano;
- b) tabella B per la Marina militare;
- c) tabella C per l'Aeronautica militare;
- d) tabella D per l'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Corsi per il conseguimento della qualifica cyber di secondo livello

1. Sono soggetti agli obblighi di ferma, di cui all'art. 971 del Codice dell'ordinamento militare, gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare:

- a) il corso interforze, della durata di diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello, rilasciata dal Centro alti studi della difesa;
- b) i corsi erogati dalle singole Forze armate, della durata non inferiore a diciassette settimane, per il conseguimento della qualifica *cyber* di secondo livello.

Art. 3.**Abrogazioni**

1. Il decreto del Ministro della difesa 22 novembre 2023 è abrogato.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro: CROSETTO



TABELLA A**ESERCITO ITALIANO**

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER PILOTA SPERIMENTATORE (TEST PILOT PROFESSIONAL COURSE)
CORSO PER INGEGNERE/TECNICO SPERIMENTATORE (FLIGHT TEST ENGINEER PROFESSIONAL COURSE)
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI MANUTENTORE DI AEROMOBILI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE DI LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

TABELLA B**MARINA MILITARE**

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER TECNICO AEROMOBILI (TC/AER)
CORSO DI FLIGHT TEST ENGINEER
CORSO DI TEST PILOT ROTARY/FIXED WING/APR
CORSO DI MERCEOLOGIA E CHIMICA APPLICATA
MASTER IN ELETTRACUSTICA SUBACQUEA E SUE APPLICAZIONI (II LIVELLO)
MASTER IN SISTEMI COMPLESSI AVANZATI (II LIVELLO)
CORSO PILOT TECHNICIAN 2 “ENTRY LEVEL”
CORSO PILOT TECHNICIAN 1 “INTERMEDIATE LEVEL”
CORSO PILOT SKILLS 2 “ENTRY LEVEL”
CORSO PILOT SKILLS 1 “INTERMEDIATE LEVEL”
CORSO ROV SUPERVISOR “ADVANCED LEVEL”



TABELLA C

AERONAUTICA MILITARE

DENOMINAZIONE CORSO
FLIGHT TEST FIXED/ROTARY WING COURSE PATUXENT RIVER NAS - MARYLAND USA*
FLIGHT TEST AIRBORNE SYSTEMS PATUXENT RIVER NAS - MARYLAND USA*
EXPERIMENTAL FLIGHT TEST COURSE (FIXED/ROTARY WING) EPNER ISTRES FRA*
FLIGHT TEST ENGINEERING COURSE EDWARDS AFB USA
FLIGHT TEST ENGINEERING PROFESSIONAL COURSE FIXED/ROTARY WING MOJAVE CALIFORNIA USA
FIXED/ROTARY WING FLIGHT TEST ENGINEER COURSE BOSCOMBE DOWN UK
CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI MANUTENTORE DI AEROMOBILI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
ADVANCED MASTER TAS ASTRO – SPACE SYSTEMS ENGINEERING TOLOSA FRA
MSC AEROSPACE VEHICLE DESIGN OPTION IN AVIONIC SYSTEMS DESIGN CRANFIELD UK
MSC ADVANCED AEROSPACE TECHNOLOGIES SHEFFIELD UK
PERFORMANCE AND FLYING QUALITIES PROFESSIONAL COURSE FIXED/ROTARY WING MOJAVE - CALIFORNIA USA*
SYSTEMS PROFESSIONAL COURSE MOJAVE - CALIFORNIA USA
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR DATA ANALYTICS OPTION – MSC IN COMPUTATIONAL AND SW TECHNIQUES IN ENGINEERING CRANFIELD UNIVERSITY UK
SOFTWARE ENGINEERING FOR TECHNICAL COMPUTING OPTION – MSC IN COMPUTATIONAL AND SW TECHNIQUES IN ENGINEERING CRANFIELD UNIVERSITY UK
MSC ASTRONAUTICS AND SPACE ENGINEERING CRANFIELD UK
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE MSC CRANFIELD UNIVERSITY UK
FLIGHT TEST INSTRUMENTATION AND TELEMETRY SYSTEMS LONDON ONTARIO CAN
MSC DEFENCE SIMULATION AND MODELLING SHRIVENHAM UK
MSC MILITARY ELECTRONIC SYSTEM ENGINEERING SHRIVENHAM UK
MSC EXPLOSIVES ORDNANCE ENGINEERING SHRIVENHAM UK
MSC GUIDED WEAPONS SYSTEMS SHRIVENHAM UK
MSC SYSTEM ENGINEERING FOR DEFENCE CAPABILITIES SHRIVENHAM UK
AMMUNITION TECHNICAL OFFICERS SHRIVENHAM UK
AEROSYSTEMS COURSE CRANWELL UK
MSC AUTONOMOUS VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL CRANFIELD UK
EF SYSTEM ENGINEERING AIRBUS MANCHING GE
CORSO MPHIL IN MECHANICAL ENGINEERING BATH UK
CORSO “FLIGHT ENGINEER”, PRESSO LO YURI GAGARIN COSMONAUTS TRAINING CENTRE DI MOSCA (RUS);
CORSO “INSTRUCTOR TRAINING”, PRESSO EUROPEAN ASTRONAUTS CENTRE, COLONIA (DEU);
CORSO “PROFESSIONAL ASTRONAUT”, PRESSO AXIOM SPACE INC.;
CORSO PRESSO AXIOM SPACE INC. PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA MISSIONE SPAZIALE E ALLE OPERAZIONI SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE;
CORSO ABILITANTE AL VOLO UMANO SPAZIALE;
CORSO DI VOLO IN REGIME DI MICRO-GRAVITÀ.

* UFFICIALI RUOLO GENIO AERONAUTICO E SANITARIO AERONAUTICO.



TABELLA D

ARMA DEI CARABINIERI

DENOMINAZIONE CORSO
CORSO PER SPECIALISTA DI ELICOTTERO/MANUTENTORE DI AEROMOBILI (B1 E B2)
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORE DEL GRUPPO DI INTERVENTO SPECIALE CON BREVETTO MILITARE DI INCURSORE

26A04794

DECRETO 3 settembre 2026.

Individuazione degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che comportano l'obbligo di ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 975, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie o enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico e che tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile;

Visto l'art. 975, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, gli incarichi di cui al comma 1;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 5 settembre 2024, recante «Individuazione degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, che comportano l'obbligo di ferma pari a due volte la durata dell'incarico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 18 settembre 2024, n. 219;

Considerata l'esigenza di valorizzare le professionalità e le peculiari competenze acquisite dagli ufficiali della Marina militare destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, al termine del loro espletamento;

Ravvisata la necessità di individuare gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al

Ministero della difesa, che vincolano gli ufficiali della Marina militare nonché gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare ad una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, in ragione della peculiare competenza acquisita, a seguito di specifiche valutazioni, operate in termini di posizioni organiche, impegni operativi e risorse umane disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa che comportano, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, l'assunzione degli obblighi di ferma, di cui all'art. 975 del Codice dell'ordinamento militare, sono individuati dalle seguenti tabelle annesse al presente decreto:

- a) tabella A per l'Esercito italiano,
- b) tabella B per la Marina militare,
- c) tabella C per l'Aeronautica militare.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della difesa 5 settembre 2024 è abrogato.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro: CROSETTO

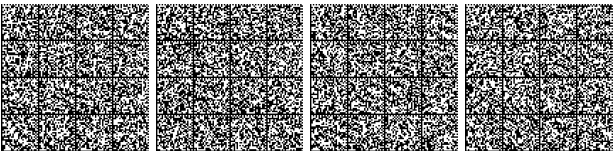


TABELLA A

ESERCITO ITALIANO

DENOMINAZIONE INCARICO
GENERAL MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
STAFF MANAGEMENT SPECIALIST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
QUALITY ASSURANCE MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM OFFICER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - MANAGEMENT DIVISION - COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM SECTION (CIS) - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
DIVISION LEADER (DLS) PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
MANAGER GENERAL SYSTEMS DYNAMICS PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - GENERAL SYSTEMS PRODUCT EVOLUTION SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - SYSTEMS DIVISION - AVIONICS AND MISSION EQUIPMENT SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
DIVISION LEADER (DLL) PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - LOGISTIC DIVISION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
FIELD DATA AND TECHNICAL SUPPORT SERVICES SPACIALIST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - LOGISTIC DIVISION - FLEET SERVICE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
CONTRACTS MANAGER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - CONTRACTS & MOUS SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - FINANCE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
BUDGET OFFICER AND BUSINESS ANALYST PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - FINANCE SECTION - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SECTION LEADER HUMAN RESOURCES PRESSO NATO HELICOPTER DESIGN AND DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY (NAHEMA) - ADMINISTRATION DIVISION - PERSONNEL - SEDE AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)
SAMP/T ITALIAN VARIANT OPERATIONAL CO-COORDINATOR & PROJECT PLANNING OFFICER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF-PAAMS PROGRAMME DIVISION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
TECHNICAL SECTION LEADER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF-PAAMS PROGRAMME DIVISION - TECHNICAL SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
SAMP/T IT COORDINATION OFFICER PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF-PAAMS PROGRAMME DIVISION - TECHNICAL SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)
GROUND SYSTEM SUPPORT OFFICER 2 PRESSO ORGANISATION FOR JOINT ARMAMENT COOPERATION (OCCAR) - EXECUTIVE ADMINISTRATION - FSAF-PAAMS PROGRAMME DIVISION - ILS/ISS SECTION - SEDE PARIGI (FRANCIA)



TABELLA B

MARINA MILITARE

DENOMINAZIONE INCARICO
RMMI C/O JOINT BOARD FOR IN SERVICE SUPPORT PROGRAMMA ITALO-TEDESCO U212A – SEDE COBLENZA (GERMANIA)
RMMI C/O JOINT PROGRAM OFFICE – SEDE PATUXENT RIVER (USA)
RMMI C/O PROGRAMMA ITALO-TEDESCO U212A – SEDE KIEL (GERMANIA)
RMMI C/O SERVICE DE SOUTIENNE DE LA FLOTTE (SSF) – SEDE TOLONE (FRANCIA)
RMMI C/O PROGRAMMA NATO IMPROVED LINK ELEVEN – SEDE SAN DIEGO (USA)
RMMI C/O SCUOLE VOLO US NAVY – SEDE PENSACOLA (USA)
RMMI C/O US NAVAL ACADEMY – ANNAPOLIS (USA)
RMMI PER IL PROGRAMMA EH 101 C – SEDE YEOVILTON (INGHILTERRA)
RMMI C/O NAVAL SUPPLY SYSTEMS COMMAND – SEDE PHILADELPHIA (USA)
INCARICHI VARI PRESSO LE PROGRAMME DIVISIONS E IL CENTRAL OFFICE DI OCCAR EXECUTIVE ADMINISTRATION:
HORIZON PROGRAMME DIVISION – SEDE PARIGI (FRANCIA) / LA SPEZIA (ITALIA)
FSAF-PAAMS PROGRAMME DIVISION – SEDE PARIGI (FRANCIA)
U212A PROGRAMME DIVISION – SEDE ROMA/LA SPEZIA (ITALIA)
PPA PROGRAMME DIVISION – SEDE LA SPEZIA (ITALIA)
LSS PROGRAMME DIVISION – SEDE CASTELLAMMARE DI STABIA (ITALIA)
MMPC PROGRAMME DIVISION – SEDE PARIGI (FRANCIA) / LA SPEZIA (ITALIA)
PMSD PROGRAMME DIVISION – SEDE BONN (GERMANIA)
SMALL PROGRAMMES PROGRAMME DIVISION – SEDE PARIGI (FRANCIA)
E-NACSOS PROGRAMME DIVISION – SEDE PARIGI (FRANCIA)
DDX PROGRAMME DIVISION – SEDE ROMA / LA SPEZIA
INCARICHI VARI PRESSO NAHEMA – NATO HELICOPTER MANAGEMENT AGENCY SEDE AIX-EN PROVENCE (FRANCIA)
INCARICHI VARI PRESSO EDA – EUROPEAN DEFENCE AGENCY – SEDE BRUXELLES (BELGIO)
INCARICHI VARI PRESSO NSPA – NATO SUPPORT PROCUREMENT AGENCY – SEDE CAPELLEN (LUSSEMBURGO)
INCARICHI VARI PRESSO NCIA – NATO COMMUNICATIONS AND INFORMATION AGENCY – SEDE BRUXELLES (BELGIO)
INCARICHI VARI PRESSO FRONTEX – SEDE VARSAVIA (POLONIA)
INCARICHI VARI PRESSO EMSA – SEDE LISBONA (PORTOGALLO)
INCARICHI VARI PRESSO EFCA – SEDE VIGO (SPAGNA)
CAPO RAPPRESENTANZA PRESSO RMMI IN SUPPORTO AL RAPPRESENTANTE NAZIONALE ALL'IMO - SEDE LONDRA (UK)
UFFICIALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA PRESSO MICCD – SEDE LA VALLETTA (MALTA)

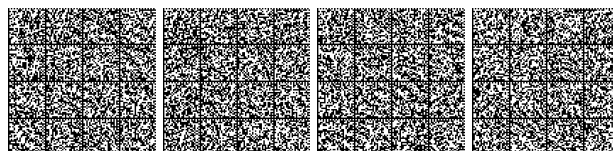


TABELLA C

AERONAUTICA MILITARE

DENOMINAZIONE INCARICO
NAEW&CF - NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL FORCE DI GEILENKIRCHEN (GERMANIA)
ENJJPT - EURO-NATO JOINT JET PILOT TRAINING DI SHEPPARD (USA)
NETMA - NATO EF 2000 AND TORNADO DEVELOPMENT PRODUCTION AND LOGISTICS MANAGEMENT AGENCY DI HALLBERGMOOS (GERMANIA)
NSPA - NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY DI CAPELLEN (LUSSEMBURGO)
NCIA - NATO COMMUNICATIONS AND INFORMATION AGENCY (VARIE LOCALITÀ ESTERE)
NAPMA - NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL PROGRAMME MANAGEMENT AGENCY DI BRUNSSUM (PAESI BASSI)
RAMI PRESSO NAEW&CF DI GEILENKIRCHEN (GERMANIA)
RAMI PROGRAMMA EURO-NATO JOINT JET PILOT TRAINING (ENJJPT) DI SHEPPARD (USA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI KALAMATA (GRECIA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI BRIZE NORTON (GBR)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI LITTLE ROCK (USA)
RAMI PRESSO LA BASE AEREA DI HOLLOMAN (USA)
RAMI PER LA COOPERAZIONE CON U.S. SPACE FORCE PRESSO IL PENTAGONO, WASHINGTON D.C. (USA)
RAMI PRESSO LA BASE ADDESTRATIVA NEGLI USA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRAINING DEL PERSONALE SUL VELIVOLO JSF/F-35 LIGHTNING II DI LUKE AFB (USA)
RAMI PER LE ATTIVITÀ DI ACCESSO ALLO SPAZIO NELL'AMBITO DEL COMMERCIAL SPACE PRESSO L'AXIOM SPACE, INC DI HOUSTON, TEXAS (USA)
RAMI PRESSO L'ECOLE DE L'AVIATION DE TRANSPORT (EAT) DI AVORD (FRANCIA)
GIGO – GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION NEL REGNO UNITO (UK)

26A04795

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orchidea società cooperativa sociale - in liquidazione», in Nardò e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 aprile 2026, n. 72/2026 del Tribunale di Lecce, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Orchidea società cooperativa sociale – in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Orchidea società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Nardò (LE) (codice fiscale 04966420756), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Cristina Florio, nata a Termoli (CB) il 12 settembre 1982 (codice fiscale FLRM-CR82P52L113P), domiciliata in Surbo (LE), Via Mazzini n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04572

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Perla società cooperativa a r.l.», in Grezzana, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 2001, con il quale la società cooperativa «La Perla società cooperativa a r.l.», con sede in Grezzana (VR) (codice fiscale 02818800233), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 aprile 2026, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Perla società cooperativa a r.l.», con sede in Grezzana (VR) (codice fiscale 02818800233), l'avv. Marco Panato, nato a Verona (VR) il 29 maggio 1985 (codice fiscale PNTMRC85E29L781O), ivi domiciliato in Corso Porta Nuova n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04573

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Universo s.c. a r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», in Montecchio Maggiore, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2001, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Universo s.c. a r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Montecchio Maggiore (VI) (codice fiscale 02673100240), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 aprile 2026, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Universo s.c. a r.l. - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Montecchio Maggiore (VI) (codice fiscale 02673100240), l'avv. Fabio Sebastiano, nato a Vicenza (VI) il 9 aprile 1974 (codice fiscale SB-SFBA74D09L840K), ivi domiciliato in via Cengio n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

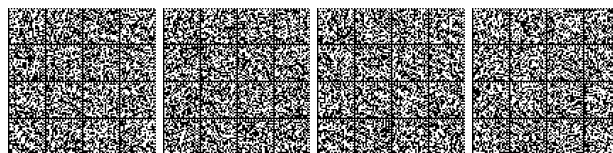
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04574



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.P. Service società cooperativa», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.A.P. Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 17 luglio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 23.839,02, si riscontra una massa debitoria di euro 105.489,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -84.986,15;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 18 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.A.P. Service società cooperativa», con sede in Pescara (PE) (codice fiscale 02188970681), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Felice Magnacca, nato ad Atesa (CH) il 10 dicembre 1981 (codice fiscale MGNFLC-81T10A485R), domiciliato in Pescara (PE) - via della Fornace Bizzarri n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04575

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Civitattours società cooperativa in liquidazione», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

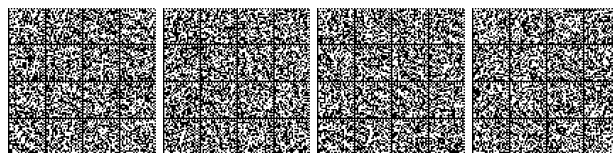
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Civitours società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 27.317,00, si riscontra una massa debitoria di euro 67.523,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 46.393,00;

Considerato che in data 20 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Civitours società cooperativa in liquidazione», con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale 11573781009), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma il 17 aprile 1958 (codice fiscale GSPGPP58D57H501), ivi domiciliata in via Pianeta Terra n. 39.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04576

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Family & Food società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

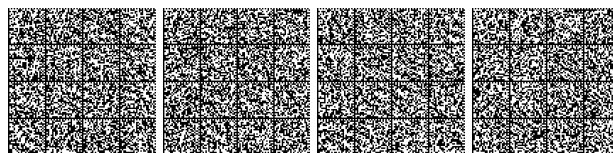
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, nei confronti della società cooperativa «Family & Food società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale



le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 39.787,00, si riscontra una massa debitoria di euro 605.984,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 612.380,00;

Considerato che in data 17 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Family & Food società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09684281000), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Annibale Larocca, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 febbraio 1971 (codice fiscale LRCVCN71B28F112L), domiciliato in Roma, via Ruffini n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Associazione famiglie italiane - Mutua integrativa, società di mutuo soccorso, previdenza e assistenza», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 recante «Costituzione legale delle società di mutuo soccorso» (di seguito anche «SMS»);

Visto l'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» che, oltre a modificare la citata legge n. 3818 del 1886, prevede l'iscrizione delle SMS nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese ed integra il citato decreto legislativo n. 220/2002 al fine di adeguare le disposizioni relative alla vigilanza alla specificità delle SMS;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220/2002, a tenore del quale la vigilanza, tra gli altri, sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto;

Visto l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 220/2002, secondo cui il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, tra i vari provvedimenti, la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Ritenuto, quindi, che la disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», deve ritenersi applicabile alle SMS;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2014, che disciplina la vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy sulle SMS;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del citato «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» ed in specie l'art. 390;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Vista la sentenza del 3 aprile 2025, n. 299/2025 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Associazione famiglie italiane – Mutua integrativa, società di mutuo soccorso, previdenza e assistenza»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Associazione famiglie italiane – Mutua integrativa, società di mutuo soccorso, previdenza e assistenza»; con sede in Roma (codice fiscale 04663820589), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Di Bona, nato a Caserta (CE) il 15 luglio 1990 (codice fiscale DBNLRT90L15B963K), domiciliato in Roma - viale di Villa Grazioli n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04578

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gea Servizi - Società cooperativa in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2026 n. 86/2026, con il quale la società cooperativa «Gea Servizi - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale n. 14181611006), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Daniela Lenti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2026, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Daniela Lenti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Daniela Lenti, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gea Servizi - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale n. 14181611006), l'avv. Lorenzo Guido, nato a Roma il 25 febbraio 1988 (codice fiscale GDULNZ88B25H501W), ivi domiciliato in via Flaminia n. 342 B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04579

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale l'Arcobaleno società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Civitella in Val di Chiana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 5 marzo 2021, n. 14/2021, del Tribunale di Arezzo, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale l'Arcobaleno società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

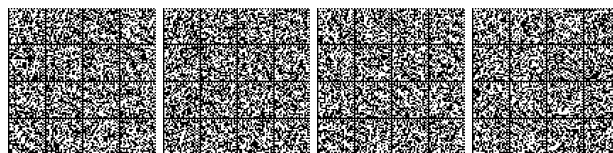
1. La società cooperativa «Cooperativa sociale l'Arcobaleno società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) - (codice fiscale n. 01564760518), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Filippini, nato a Napoli (NA) il 23 aprile 1981 (codice fiscale FLPNDR81D23F839S), domiciliato in Pieve Santo Stefano (AR), via Alpe n. 91.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04580

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - O.n.l.u.s.», in Acerra, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2016, n. 38/2016, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - O.n.l.u.s.», con sede in Acerra (NA) (codice fiscale 06373351219), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giulio De Filippis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 dicembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giulio De Filippis dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giulio De Filippis, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale San Giuseppe a mutualità prevalente - O.n.l.u.s.», con sede in Acerra (NA) (codice fiscale 06373351219), l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961 (codice fiscale BRGRMR61A56H501L), domiciliata in Napoli (NA), via Giovanni Porzio n. 4 Isola G8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04581

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monitor Store società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Monitor Store società cooperativa in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2025, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 13.228,60, si riscontra una massa debitoria di euro 2.031.906,75 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 2.029.205,21;

Considerato che la condizione di insolvenza è rilevata, altresì, dalla presenza di ingenti debiti v/INPS accertati in sede di verifica ispettiva, per i quali la società è stata impegnata nelle sedi giudiziarie competenti, con la contestazione dei dati di fatto posti alla base del verbale INPS e dei conseguenti avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate; che tutte le istanze sono state rigettate con sentenza passata in giudicato, comportando l'assoluta inopportunità che la liquidazione prosegua al fuori di un contesto concorsuale;

Considerato che in data 17 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Monitor Store società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 10423930014), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Emanuela Barreri, nata a Torino (TO) il 13 febbraio 1964 (codice fiscale BRRMN-L64B53L219H), ivi domiciliata in via Corio n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04582

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Se Avrei società cooperativa in liquidazione», in Figline e Incisa Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Se Avrei società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 36.551,94, si riscontra una massa debitoria di euro 185.032,71 ed un patrimonio netto negativo di euro - 158.127,68;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di debiti erariali e verso istituti previdenziali e assistenziali;



Considerato che in data 2 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che il legale rappresentante ha comunicato le proprie osservazioni in data 23 febbraio 2026 e che questa autorità di vigilanza, prendendo atto delle stesse, che comunque non incidono sui presupposti del procedimento avviato, ha comunicato con nota del 26 febbraio 2026 il prosieguo del procedimento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Se Avrei società cooperativa in liquidazione», con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI) (codice fiscale 06827270486), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Bernardini, nato a Firenze (FI) il 25 agosto 1965 (codice fiscale BRNNCL65M-25D612N), ivi domiciliato in viale Bernardo Segni n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Vekara o.n.l.u.s. in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Vekara o.n.l.u.s. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro - 524.839,75 e manifesta l'impossibilità dell'ente di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

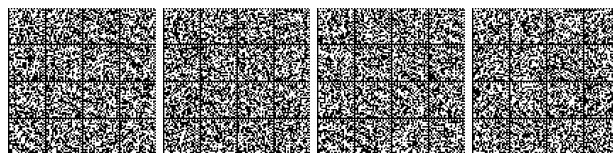
Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «casella inibita alla ricezione»;

Considerato che in data 31 marzo 2026 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso nuovamente la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo PEC, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la stessa risulta regolarmente consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomen-



to mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Vekara o.n.l.u.s. in liquidazione», con sede in Vigevano (PV) (codice fiscale 02399770185), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Rizzi, nata a Pavia (PV) il 25 maggio 1989 (codice fiscale RZZLSE-89E65G388X), ivi domiciliata in piazza del Carmine n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04584

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Warlock Transport società cooperativa», in Pero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Warlock Transport società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.735,00, si riscontra una massa debitoria di euro 357.251,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 309.516,00;

Considerato che in data 2 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 27 marzo 2026 la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento a mezzo PEC all'indirizzo del legale rappresentante della società, che la stessa è stata consegnata e non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Warlock Transport società cooperativa», con sede in Pero (MI) (codice fiscale 08311660966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre, nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 (codice fiscale DLTLE72H70F205E), ivi domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04585

DECRETO 14 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Acquario società cooperativa di produzione e lavoro», in Bari, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2014, n. 171/2014, con il quale la società cooperativa «Acquario società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 06303690728), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Angela D'Aniello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 novembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Angela D'Aniello dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Unione nazionale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

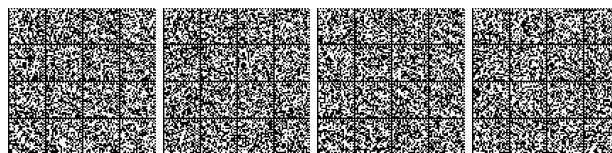
Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Angela D'Aniello, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Acquario società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 06303690728), la dott.ssa Maria Giuseppina Bellanova, nata a Cisternino (BR) il 16 aprile 1983 (codice fiscale BLLMGS83D56C741C), domiciliata in Ceglie Messapica (BR), vico II Ovidio n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-

nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04586

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 settembre 2026.

Regolamento recante disposizioni sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito delle attività di supporto all'Arbitro bancario finanziario (ABF).

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6, paragrafo 1, lettere *c)* ed *e)* del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario, rispettivamente, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Visto il medesimo art. 6, paragrafi 2 e 3, del GDPR per cui, ove il trattamento dei dati sia effettuato per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, lo Stato membro può determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire liceità e correttezza dello stesso, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati personali trattati; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantirne la liceità e correttezza;

Visto l'art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito codice *privacy*), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del GDPR e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, per cui la base giuridica prevista dal sopra citato art. 6, paragrafo 3, del GDPR è costituita da norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali;

Visto l'art. 9, paragrafo 2, lettere *f)* e *g)* del GDPR, che consente il trattamento di «categorie particolari di dati personali» quando sia necessario, rispettivamente, «per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede

giudiziaria o ogniquale volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali», nonché «per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri»;

Visto il considerando 52 del GDPR che chiarisce che tali categorie particolari di dati personali dovrebbero poter essere trattati se necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto, oltre che in sede giudiziale, anche in sede amministrativa o stragiudiziale;

Visto l'art. 2-sexies, comma 1, del codice *privacy* che consente il trattamento delle «categorie particolari di dati personali» necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, qualora sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento, o da atti amministrativi generali, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati;

Visto in particolare il medesimo art. 2-sexies, comma 2, lettera *q)*, del codice *privacy* ai sensi del quale si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri in attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria, nelle quali è riconducibile l'attività di supporto all'Arbitro bancario e finanziario svolta dalla Banca d'Italia;

Visto anche il medesimo art. 2-sexies, comma 2, lettera *dd)*, del codice *privacy* ai sensi del quale si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri per l'instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, nei quali è riconducibile il rapporto con i membri dell'organo decidente dell'Arbitro bancario e finanziario i cui dati vengono trattati dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 10 del GDPR che consente il trattamento di «dati relativi a condanne penali e reati» quando sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati;

Visto l'art. 2-octies, comma 1, del codice *privacy* che consente il trattamento di «dati personali relativi a condanne penali e reati» se autorizzato da una norma di legge



o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati;

Visto in particolare l'art. 2-*octies*, comma 3, lettere *c)* ed *e)*, del codice *privacy* ai sensi del quale il trattamento di «dati personali relativi a condanne penali e reati» è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti rispettivamente «la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi, nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti» - come nel caso dei membri dell'organo decidente dell'Arbitro bancario e finanziario - nonché «l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria», a cui è riconducibile l'attività dell'Arbitro bancario e finanziario;

Visto l'art. 22 del GDPR secondo il quale, fatte salve specifiche condizioni, l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona;

Visto il regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza artificiale (di seguito «AI Act»), il quale, all'art. 6 detta regole di classificazione per i sistemi ad alto rischio, prevedendo, al paragrafo 2, che sono considerati ad alto rischio i sistemi di Intelligenza artificiale (di seguito «sistemi di IA») ricompresi nell'allegato III del medesimo AI Act, nonché i sistemi di IA che effettuano profilazione di persone fisiche;

Visto il citato allegato III dell'AI Act che, al punto 8, include tra i sistemi di IA ad alto rischio quei sistemi utilizzati da un'autorità giudiziaria o nella risoluzione alternativa delle controversie per l'attività di ricerca o interpretazione dei fatti e del diritto e per l'applicazione della legge a una serie concreta di fatti;

Visto, tuttavia, l'art. 6 dell'AI Act che al successivo paragrafo 3 stabilisce che, fatto salvo il caso dei sistemi di IA che effettuano profilazione di persone fisiche, i sistemi di IA possono non essere considerati ad alto rischio, in deroga al paragrafo 2, se non presentano un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare il processo decisionale;

Visto il medesimo art. 6, paragrafo 3, dell'AI Act che, alle lettere da *a)* a *d)* indica varie condizioni in presenza delle quali può affermarsi che un sistema di IA non influenza il processo decisionale, in quanto destinato: *a)* a eseguire un compito procedurale limitato; *b)* a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata; *c)* a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti senza sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata in assenza di un'adeguata revisione umana; *d)* a eseguire un compito preparatorio per una valutazione umana;

Visto inoltre il considerando 61 dell'AI Act secondo il quale non sarebbero da considerarsi ad alto rischio i sistemi di IA utilizzati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ove «destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali

l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi»;

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132 che, a livello nazionale, reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, in conformità all'AI Act e, in particolare, l'art. 15 della citata legge che, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria, prevede che «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti»;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB), che identificano la Banca d'Italia come autorità creditizia, cui spettano i poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (di seguito, intermediari vigilati);

Visti gli articoli 4, comma 1, e 8 del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità;

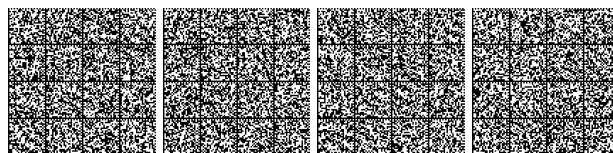
Visto l'art. 127 del TUB ai sensi del quale le autorità creditizie, ivi compresa la Banca d'Italia, esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo anche «alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela»;

Visto l'art. 128-*bis* del TUB che prevede l'adesione degli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 115 del TUB a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), su proposta della Banca d'Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurare che tale organo sia imparziale e rappresentativo e che le procedure garantiscano rapidità ed economicità nella risoluzione delle controversie ed effettività della tutela;

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che attribuisce agli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, prevede l'adesione delle banche, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis* del TUB;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

Vista la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, del 10 luglio 2020 n. 127, recante la «Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni»,



che ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di svolgere attività di segreteria tecnica per l'organo decidente, di nominare i suoi membri e di emanare disposizioni regolamentari e organizzative per il suo funzionamento;

Visto l'art. 1 della medesima delibera del CICR che definisce il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie come «l'insieme formato dall'organo decidente – composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia - dal procedimento e dalle relative strutture organizzative»;

Visto il provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 (di seguito, disposizioni ABF), come modificate con provvedimento del 12 agosto 2020, che disciplinano l'Arbitro bancario finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale avente lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari;

Vista la sezione III, paragrafo 3, delle medesime disposizioni nella parte in cui stabilisce che i componenti dell'organo decidente debbano possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, nonché la sezione IV, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di curare, anche tramite le segreterie tecniche, le attività amministrative e di supporto per il funzionamento dei collegi ABF;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del codice *privacy* alle disposizioni del GDPR che, nel dettare le disposizioni transitorie per i trattamenti di dati personali in essere, prevede che siano tuttora applicabili le disposizioni di legge o di regolamento, emanate in forza della precedente normativa in materia di *privacy*, che individuavano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili nelle attività di trattamento delle pubbliche amministrazioni effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante;

Considerata, quindi, l'attuale vigenza del regolamento, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 novembre 2015, recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili, relativamente alle fattispecie ivi disciplinate;

Considerato che la Banca d'Italia, nella qualità di autorità creditizia, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, è titolare di potestà regolamentare, sulla base di quanto previsto dal TUB;

Considerato che l'attività di supporto all'Arbitro bancario finanziario è svolta in adempimento di un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico individuati dalla disciplina di settore e affidati alla Banca d'Italia;

Considerata altresì la opportunità di utilizzare sistemi di IA per agevolare le attività amministrative e di supporto svolte dalla Banca d'Italia per il funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario;

Considerato che i sistemi di IA sarebbero utilizzati per l'individuazione di schemi decisionali nelle attività dell'ABF e di eventuali deviazioni dagli stessi, nonché per attività preliminari o comunque puramente accessorie, che non incidono sui processi decisionali delle singole fattispecie né, più in generale, sull'amministrazione della giustizia da parte dell'Arbitro bancario finanziario;

Ritenuta la necessità, da parte della Banca d'Italia, di effettuare trattamenti di dati personali, di categorie particolari di dati e di dati relativi a condanne penali e reati nell'ambito dell'attività di supporto al funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario;

Ritenuta altresì la necessità che rispetto a tali trattamenti si forniscano disposizioni specifiche sulle operazioni eseguibili, sulle misure di protezione e sulle modalità di trattamento, anche con specifico riferimento all'uso dei suddetti sistemi di IA, in un'ottica di chiarezza e trasparenza nei confronti degli interessati;

Ritenuta l'importanza di chiarire che dall'uso di tali strumenti non deriva un rischio significativo per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto non influenzano materialmente l'esito del processo decisionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si è espresso con parere n. 380 del 28 maggio 2026;

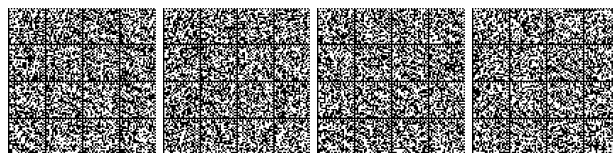
Adotta il seguente regolamento per il trattamento di dati personali di cui la scheda allegata costituisce parte integrante e sostanziale.

1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento identifica le tipologie di dati personali trattati nonché le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adottate dalla Banca d'Italia per tutelare i diritti e le libertà degli interessati nell'ambito dell'attività di supporto al funzionamento dell'Arbitro bancario finanziario (di seguito ABF), svolta in adempimento di un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR.

2. Disposizioni specifiche sulle attività di trattamento

Con riferimento alle attività di trattamento, nella scheda allegata vengono dettate disposizioni concernenti le finalità e le modalità del trattamento, con l'individuazione di misure specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Le disposizioni, tenendo anche conto dell'uso di sistemi di IA, stabiliscono: le attività di supporto al funzionamento dell'ABF assicurate dalla Banca d'Italia; le modalità del trattamento dei dati; la limitazione del trattamento; la finalità di interesse pubblico rilevante; le basi normative su cui si fonda l'interesse pubblico; le tipologie di dati oggetto del trattamento; le categorie di interessati; le operazioni eseguibili; i diritti degli interessati; la modalità di informativa e le misure adottate a tutela dei diritti degli interessati.



3. Disposizione di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si applica il «Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili» emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 novembre 2015.

ALLEGATO

(a) Attività di supporto al funzionamento dell'ABF

La Banca d'Italia, nello svolgimento delle attività di tutela della clientela bancaria e finanziaria, regolamenta e fornisce supporto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie dell'ABF. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie caratterizzato dalla presenza di un organo decidente, di una procedura di gestione dei ricorsi e di apposite strutture organizzative all'interno della Banca d'Italia. In particolare la Banca d'Italia, come meglio specificato al successivo punto (1), dispone la nomina, il rinnovo, la decadenza o la revoca dei membri dell'organo decidente (o collegio ABF) deputato alla decisione delle controversie; cura le attività amministrative di supporto nella procedura di gestione dei ricorsi, tramite strutture organizzative operanti presso alcune delle proprie filiali – c.d. segreterie tecniche – come meglio descritto al successivo punto (2); si avvale dell'ausilio di strumenti di ricerca, anche avanzata, di sistemi di IA e tecnologie correlate per l'analisi della documentazione raccolta, come meglio descritto al punto (3). Nello svolgimento di queste attività la Banca d'Italia, attraverso una struttura centrale, coordina l'attività delle segreterie tecniche, ne monitora i processi di lavoro e offre supporto specialistico e assistenza tecnico-operativa.

I compiti di supporto al funzionamento del sistema ABF come sopra delineati - articolati nelle attività svolte dai collegi ABF, dai loro Presidenti, dalle segreterie tecniche e dalla struttura centrale di coordinamento - comportano le seguenti attività di trattamento di dati personali, facenti complessivamente capo alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento, per le quali le strutture indicate e i relativi addetti, sono stati designati autorizzati al trattamento:

1) gestione dei dati contenuti nella documentazione raccolta per la nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dell'organo decidente dell'ABF;

2) gestione dei dati contenuti nella documentazione raccolta nell'ambito del procedimento ABF;

3) analisi della documentazione relativa ai ricorsi, effettuata anche tramite strumenti di ricerca avanzata, sistemi di IA e tecnologie correlate.

1) Gestione dei dati contenuti nella documentazione per la nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dell'organo decidente dell'ABF

La Banca d'Italia nomina con proprio provvedimento i componenti dell'organo decidente dell'ABF, composto da cinque membri di cui: tre - compreso il Presidente - scelti dalla stessa Banca d'Italia; uno dalle associazioni degli intermediari; uno dalle associazioni rappresentative dei clienti. La Banca d'Italia può dichiarare la decadenza dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze o disporre la revoca per giusta causa. I componenti dell'organo devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, meglio indicati nelle Disposizioni ABF(1).

Nell'ambito dei procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dell'organo decidente dell'ABF, al fine di una corretta e funzionale selezione o valutazione dei membri, la Banca d'Italia - anche per il tramite della struttura centrale di coordinamento - tratta i dati personali contenuti nella documentazione prodotta dagli stessi soggetti interessati all'assunzione (o al rinnovo) dell'incarico o dalle associazioni degli intermediari e dei clienti incaricati di designare alcuni componenti, nonché i dati raccolti da altre fonti, sulla base di disposizioni di legge.

(1) Cfr. paragrafo 2 della Sezione III delle Disposizioni ABF (disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it).

La documentazione contiene gli elementi che consentono l'identificazione dei soggetti interessati all'assunzione o al rinnovo, nonché il loro recapito telematico, telefonico e di residenza/domicilio; contiene inoltre tutte le informazioni utili a comprovare la presenza e permanenza dei requisiti richiesti dalle citate disposizioni ABF per la nomina o il rinnovo o per disporre, in caso contrario, la decadenza o revoca dell'incarico, ivi compresi i dati relativi a condanne penali e reati eventualmente presenti nei certificati del casellario giudiziale.

I documenti contenenti i dati personali sono raccolti e gestiti dalla Banca d'Italia attraverso il Sistema di gestione documentale dell'istituto e altre procedure informatiche di supporto, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali e a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati, illustrate nel paragrafo h).

2) Gestione dei dati contenuti nella documentazione raccolta nell'ambito del procedimento ABF

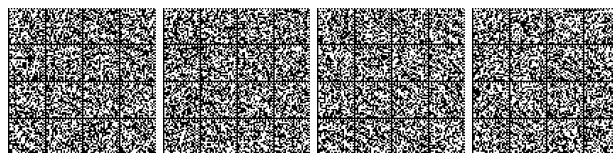
Attraverso un applicativo informatico di *backoffice*, la Banca d'Italia gestisce i ricorsi presentati dalla clientela e le successive memorie trasmesse da intermediari e clienti(2). I ricorsi vengono di norma presentati *on-line* tramite un Portale dedicato, ma possono essere presentati anche *offline* (ad esempio, in modalità cartacea)(3). Tramite le proprie Segreterie tecniche, la Banca d'Italia accerta la completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti; cura l'invio alle parti della documentazione inerente al ricorso ove necessario; cura la formazione dei fascicoli dei ricorsi con i relativi documenti, messi a disposizione dei componenti dell'organo decidente, unitamente a una relazione tecnica di accompagnamento; assiste alle riunioni dell'organo decidente redigendone i verbali; alimenta l'archivio elettronico pubblico delle decisioni. La Banca d'Italia provvede inoltre, tramite la struttura centrale di coordinamento, alla pubblicazione della notizia degli eventuali inadempimenti degli intermediari accertati dall'organo decidente. Nell'ambito dell'attività sopra descritta, la Banca d'Italia tratta i dati personali contenuti nella seguente documentazione:

- ricorso presentato dal cliente, con i relativi allegati;
- controdeduzioni prodotte dall'intermediario convenuto, con i relativi allegati;
- repliche del ricorrente alle controdeduzioni, con i relativi allegati;
- controrepliche dell'intermediario alle repliche del ricorrente, con i relativi allegati;
- integrazioni documentali prodotte dalle parti su richiesta della Segreteria tecnica o dell'organo decidente;
- richieste di supporto presentate dalle parti;
- provvedimento del Presidente del collegio di inammissibilità del ricorso;
- provvedimento del Presidente del collegio per la soluzione anticipata della lite, anche su base concordata;
- provvedimento del Presidente del collegio sulle istanze di correzione;
- decisione rese dal collegio, anche all'esito delle istanze di correzione;
- verbale della riunione del collegio;
- comunicazioni dell'intermediario e/o del ricorrente che concernono l'adempimento alla decisione del Presidente o del collegio;
- comunicazioni alle parti previste ai sensi delle disposizioni ABF.

I documenti relativi al ricorso sono gestiti dalla Banca d'Italia attraverso il Sistema di gestione documentale dell'istituto, utilizzato per la protocollazione e archiviazione dei documenti, nonché attraverso procedure informatiche di supporto (per la presentazione del ricorso *on-line*, il deposito di atti in via telematica e lo scambio della documentazione tra le parti) e applicativi aziendali che, come meglio descritto al successivo punto (3), possono anche fare uso di sistemi di IA e tecnologie correlate.

(2) Cfr. Sezione IV delle Disposizioni ABF (disponibili sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>).

(3) Cfr. il sito Presentare un ricorso | Sito dell'Arbitro Bancario Finanziario.



I documenti, compresi i dati personali ivi contenuti, sono scambiati tra le parti del procedimento ABF per consentire loro l'esercizio del diritto di difesa.

La documentazione del procedimento ABF contiene gli elementi che consentono l'identificazione delle parti (ricorrente o, nel caso in cui questo sia una persona giuridica o ente, suo rappresentante legale; eventuali cointestatori del ricorso; intermediario convenuto) e del loro eventuale procuratore nonché i rispettivi recapiti (telematico, telefonico, residenza e/o domicilio).

Oltre alle generalità delle parti e del procuratore (se presente) e a eventuali dati personali di soggetti terzi a vario titolo coinvolti nel ricorso, la documentazione fornisce le informazioni strettamente necessarie a rappresentare la questione oggetto di controversia, trattate all'esclusivo fine di risoluzione della stessa. La documentazione può anche contenere categorie particolari di dati personali (ad esempio, dati sullo stato di salute) e dati relativi a condanne penali e reati riferibili al ricorrente, al/ai cointestario/i del ricorso e a soggetti terzi, in quanto il contenuto degli atti difensivi non è predeterminabile *ex ante* ma liberamente redatto dalle parti che allegano ciò che ritengono utile a sostegno della propria richiesta o difesa.

Il trattamento di tali dati è comunque limitato alle sole operazioni indispensabili per la risoluzione della controversia.

Se un documento contiene dati particolari o relativi a condanne penali e reati di terzi, l'organo decidente ne valuta la rilevanza nel contemperamento tra il diritto di difesa del ricorrente e il diritto dei terzi alla protezione dei dati personali e, se non lo ritiene necessario per la soluzione della controversia, ne ordina la rimozione dal fascicolo.

Tutti i dati personali eventualmente richiamati nella pronuncia del collegio sono oggetto di previa anonimizzazione, ai fini della pubblicazione delle decisioni.

Come indicato nell'informativa resa al momento della presentazione del ricorso, i ricorrenti che hanno ricevuto l'esito del ricorso, nel corso dell'anno vengono contattati e invitati a partecipare alla *survey* di *customer satisfaction* curata dalla struttura centrale di coordinamento dell'ABF per valutare la qualità del servizio di assistenza ricevuto(4). I dati personali raccolti in tale contesto vengono pseudonimizzati con la generazione di un codice univoco alfanumerico utilizzato in sostituzione del nome e cognome del soggetto intervistato e vengono archiviati su sistemi interni accessibili a un numero limitato di addetti e trattati per l'esclusiva finalità di analisi degli esiti della *survey*.

3) Analisi della documentazione relativa ai ricorsi, effettuata anche tramite strumenti di ricerca avanzata, sistemi di IA e tecnologie correlate

I principali documenti raccolti presso le diverse segreterie tecniche nell'ambito dell'attività di supporto al funzionamento dell'ABF (modulo del ricorso e relativi allegati, controdeduzioni, relazioni tecniche e decisioni dei collegi) sono analizzati tramite strumenti di ricerca, anche avanzata (c.d. *full text search*), nonché tramite sistemi di IA e tecnologie correlate. Tale ulteriore attività di trattamento, consistente nella consultazione e analisi della documentazione relativa ai ricorsi e nell'estrazione di notizie rilevanti, è finalizzata a supportare l'attività amministrativa delle segreterie tecniche.

In particolare, tramite strumenti di *full-text search*, vengono effettuate ricerche di singole parole o informazioni all'interno dei documenti sopra richiamati, in qualunque formato pervenuti, relativi ai ricorsi presentati nell'ultimo decennio presso le diverse segreterie tecniche, al fine di ricercare precedenti riguardanti fattispecie analoghe a quella oggetto di trattazione e avere un supporto nella redazione della relazione tecnica per il collegio.

La relazione tecnica, infatti, oltre ad illustrare i fatti oggetto del ricorso, richiama anche la normativa applicabile e gli eventuali precedenti dell'ABF e/o della giurisprudenza ivi citata, che possono essere di interesse per la decisione del collegio. Il trattamento dei dati personali è finalizzato pertanto esclusivamente alla risoluzione della controversia avviata con la presentazione del ricorso e non rilevano le eventuali categorie particolari di dati o i dati relativi a eventuali condanne penali e reati presenti nei documenti analizzati che, non rivestendo alcuna utilità, non sono per questo mai utilizzati come parole o informazioni su cui effettuare la ricerca.

(4) Sono esclusi gli indirizzi che compaiono più volte, oppure che coincidono con l'indirizzo e-mail del rappresentante del ricorrente.

Una volta predisposta la relazione per l'organo decidente, anche con l'ausilio di tali strumenti, la decisione sul ricorso è comunque integralmente rimessa alla valutazione umana dei componenti del collegio.

A supporto dell'attività amministrativa delle segreterie tecniche vengono utilizzati anche strumenti di IA. Con il supporto di tali strumenti viene effettuata un'analisi preliminare di ricevibilità del ricorso, attraverso la ricerca di elementi - date, cifre e intermediari coinvolti - presenti nella documentazione e utili alla valutazione sulla regolarità del ricorso, sotto il profilo della corretta individuazione dell'intermediario convenuto e della competenza temporale e per valore dell'ABF (cfr. Disposizioni ABF, sez. I, par. 4); i medesimi strumenti consentono anche di ricercare i ricorsi proposti negli ultimi dieci anni dal ricorrente contro lo stesso intermediario, allo scopo di accertare il rispetto del divieto di *bis in idem*. Il trattamento dei dati personali è finalizzato pertanto in via esclusiva alla pronuncia sull'ammissibilità del ricorso, la cui decisione, anche in questo caso, è integralmente rimessa all'organo decidente.

Al fine di completare il quadro informativo da utilizzare a supporto della decisione, gli strumenti di IA analizzano le decisioni anonimizzate dei collegi ABF per individuare gli orientamenti dell'Arbitro sulle principali materie di contenzioso, svolgendo un lavoro di estrazione e connessione di concetti e ricorrenze. Segnalano così sia le decisioni tipiche (c.d. *centroidi*) per ogni gruppo omogeneo di ricorsi, sia quelle che più si discostano da esse (c.d. *outlier*). Nello specifico, tali sistemi di IA ricorrono a tecniche di analisi e algoritmi di *machine learning*, che analizzano le decisioni dell'ABF per estrarre gli elementi a tal fine rilevanti. La logica alla base di queste tecniche consiste nell'aggregare le decisioni in *cluster* per similitudine semantica, apprendendo elementi informativi e rappresentazioni gerarchiche dall'aggregazione dei dati. A questo scopo il modello assegna ad ogni *cluster* dei *tag* indicativi del suo contenuto. Per la *clusterizzazione* non vengono utilizzati i dati personali dei ricorrenti, degli eventuali cointestatori del ricorso o dei soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle controversie, in quanto il sistema di IA non lavora su tutta la documentazione dei fascicoli, ma solo sulle decisioni già anonimizzate.

I sistemi di IA utilizzati a supporto delle attività delle segreterie tecniche non sono classificabili come «sistemi di IA ad alto rischio» in quanto non influenzano materialmente il processo decisionale e non presentano un rischio significativo per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Come illustrato, infatti, i sistemi di IA utilizzati per l'analisi della documentazione raccolta nell'ambito del procedimento ABF sono usati per l'individuazione degli orientamenti ricorrenti su determinate fattispecie oggetto di contenzioso e degli eventuali scostamenti dagli stessi, nonché per lo svolgimento di attività amministrative preliminari, ausiliarie e accessorie rispetto all'attività di gestione delle controversie; sono inoltre d'ausilio nella verifica della completa anonimizzazione dei dati identificativi delle parti e dei terzi nelle decisioni da pubblicare.

L'uso dei sistemi di IA non comporta pertanto, in alcun modo, una sostituzione nell'interpretazione dei fatti e della normativa o nell'applicazione della legge al caso concreto, rimesse alle valutazioni umane, terze e imparziali, dell'organo decidente. L'attività decisoria resta dunque una prerogativa di quest'ultimo, che si pronuncia con autonomia di giudizio sulle controversie sottoposte al suo esame. Ferma restando l'applicazione degli articoli 35 e 36 del GDPR, in materia di valutazione di impatto e rischio per gli interessati, l'attività di analisi della documentazione condotta tramite strumenti di IA non genera quindi decisioni basate unicamente su di un trattamento automatizzato di dati personali, suscettibili di incidere sulla sfera giuridica degli interessati, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. Da essa, inoltre, non derivano forme di profilazione o predizione di comportamenti per le persone fisiche coinvolte (ricorrenti, cointestatori del ricorso, rappresentanti, procuratori e terzi citati negli atti della procedura).

Infine, le attività di analisi, ricerca e *clusterizzazione*, effettuate anche con sistemi di IA, sono anche finalizzate a monitorare l'andamento spazio-temporale del contenzioso, così da rilevare la distribuzione dei ricorsi su base territoriale in relazione ad uno specifico intervallo di tempo ed intercettare fattispecie ricorrenti o nuovi filoni di contenzioso. Esse permettono in tal modo di ricavare dai ricorsi e dalle decisioni notizie su tematiche rilevanti o emergenti, utili a un migliore indirizzamento delle attività di vigilanza sugli intermediari e di tutela della clientela condotte dalla Banca d'Italia, nonché alla redazione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ABF. I risultati delle analisi sono prodotti in forma aggregata e da essi non è possibile identificare, neanche indirettamente, le persone fisiche coinvolte nei ricorsi.



Tali analisi in questione non determinano l'attivazione delle funzioni di controllo svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle funzioni di vigilanza e di tutela della clientela, ma costituiscono solo una delle fonti informative alla base del loro eventuale esercizio.

(b) Principi di liceità e limitazione del trattamento

In linea con il principio di liceità e di limitazione delle finalità del trattamento, i dati non vengono trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e sono utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento dell'ABF, nonché per attività di analisi e di reportistica legate all'attività dell'ABF utili anche a un migliore indirizzamento delle attività di vigilanza sugli intermediari e di tutela della clientela condotte dalla Banca d'Italia.

L'uso di sistemi di IA e tecnologie correlate risponde a principi di proporzionalità, necessità e limitazione in base alle finalità strettamente delimitate e attribuite per legge alla Banca d'Italia. Nel paragrafo *h)* sono meglio illustrate le misure a tutela dei dati e a garanzia dei diritti delle persone fisiche.

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ivi comprese quelle connesse alle forme di collaborazione previste dall'ordinamento con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità di settore e pubbliche amministrazioni; l'accesso ai dati è consentito agli utenti abilitati per ciascun sistema, designati autorizzati al trattamento.

Nello specifico, i dati raccolti nell'ambito delle attività del sistema ABF sono conservati per i seguenti periodi di tempo:

i dati contenuti nella documentazione per la nomina, rinnovo, revoca e decadenza dei componenti dell'organo decidente dell'ABF, di cui al precedente punto 1), sono disponibili nel Sistema di gestione documentale per venti anni, trascorsi i quali sono cancellati in modo definitivo;

i dati contenuti nella documentazione raccolta nell'ambito del procedimento ABF, di cui al precedente punto 2), sono disponibili nel Sistema di gestione documentale e nelle procedure interne di *back-office* che con esso si interfacciano per un tempo massimo di trenta anni, trascorsi i quali sono cancellati in modo definitivo; i documenti accessibili dal Portale *on-line*, utilizzato per la presentazione del ricorso, sono conservati per cinque anni;

i dati contenuti nella documentazione analizzata tramite sistemi di IA, di cui al precedente punto 3), vengono conservati nei relativi applicativi per dieci anni dall'acquisizione del ricorso per garantire la correlazione esistente tra la *performance* dei sistemi di IA e la lunghezza delle serie storiche sottostanti e consentire così la verifica e la replicabilità dei risultati delle analisi, utile a stabilire le corrette interazioni tra i dati contenuti nella documentazione del procedimento ABF.

(c) Finalità di interesse pubblico rilevante perseguite dal trattamento

Le attività di supporto al funzionamento dell'ABF, comprensive dei procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei membri dei collegi di cui al precedente punto 1) e della procedura di gestione dei ricorsi di cui al precedente punto 2), rispondono a una finalità di interesse pubblico rilevante consistente nella tutela delle posizioni individuali delle parti di una controversia bancaria e nel rispetto delle norme di trasparenza e correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, al fine ultimo di tutelare la clientela e rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema bancario e finanziario.

L'analisi della documentazione della procedura ABF effettuata tramite strumenti di IA, di cui al precedente punto 3), è finalizzata allo svolgimento di attività, amministrativa e di supporto, per la risoluzione della controversia - effettuando in tal caso il trattamento dei soli dati personali necessari, contenuti nella principale documentazione del ricorso (modulo del ricorso e relativi allegati, controdeduzioni, relazioni tecniche e decisioni dei collegi) - nonché all'utilizzo del patrimonio informativo, costituito dalle decisioni dei collegi anonimizzate, per un migliore indirizzamento delle attività di vigilanza sugli intermediari e di tutela della clientela.

d) Base giuridica

I trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle sopra descritte attività di supporto al funzionamento dell'ABF sono leciti ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 paragrafo 1 lettere *c)* ed *e)* del GDPR e dell'art. 2-ter del codice *privacy*, in quanto necessari per adem-

piere a un obbligo legale del titolare del trattamento e per dare esecuzione ai compiti connessi all'esercizio dei pubblici poteri attribuiti alla Banca d'Italia e disciplinati dalle seguenti norme nazionali primarie e secondarie:

decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e successive modificazioni ed integrazioni, art. 128-bis;

delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni - «Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni»;

disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, art. 40 sull'utilizzo dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di servizi di pagamento;

decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 di attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie riguardanti i consumatori;

provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali, eventualmente prodotti nel corso dei procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dei collegi ABF, ovvero contenuti nei ricorsi e negli altri documenti prodotti dalle parti coinvolte nella controversia, è lecito, rispettivamente, ai sensi:

dell'art. 2-sexies, comma 2, lettera *dd)*, del codice *privacy*, in quanto necessario all'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro dei membri dell'ABF;

del combinato disposto degli articoli 9, paragrafo 2, lettera *g)*, del GDPR e 2-sexies, comma 2, lettere *q)*, del codice *privacy*, in quanto necessario per motivi di interesse pubblico considerati rilevanti dal diritto nazionale, consistenti nell'esercizio di pubblici poteri in attività di tutela in sede amministrativa e giudiziale.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati eventualmente contenuti nei documenti raccolti per valutare il rispetto dei requisiti dei componenti dell'organo decidente e nei documenti prodotti dalle parti coinvolte nella controversia, è lecito, rispettivamente, ai sensi:

del combinato disposto degli articoli 10 del GDPR e 2-octies, comma 3, lettera *c)*, del codice *privacy*, in quanto autorizzato dal diritto nazionale poiché necessario per la verifica e l'accertamento dei requisiti di onorabilità e integrità dei componenti dell'organo decidente dell'ABF di cui all'art. 3, comma 10 della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al paragrafo 3 della sezione III delle disposizioni ABF;

del combinato disposto degli articoli 10 del GDPR e 2-octies, comma 3, lettera *b)* e lettera *e)* del codice *privacy*, in quanto autorizzato dal diritto nazionale poiché necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nonché per l'adempimento degli obblighi previsti in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie attraverso il meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie devolute all'Arbitro bancario finanziario.

Il trattamento dei dati personali dei ricorrenti che partecipano alla *survey* di *customer satisfaction* è lecito ai sensi dell'art. 6, lettera *a)* del GDPR, in quanto l'interessato, nel partecipare facoltativamente all'indagine di gradimento, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, a seguito di specifica indicazione nell'informativa.

(e) Tipologie di dati oggetto di trattamento

La documentazione raccolta per i procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei membri dei collegi ABF di cui al precedente punto 1), può contenere: dati personali idonei a identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica; dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, nonché informazioni riguardanti eventuali incarichi professionali. Queste informazioni sono necessarie a valutare l'idoneità morale e professionale a ricoprire l'incarico di membro dei collegi ABF.



La documentazione utilizzata nella gestione dei ricorsi, di cui al punto 2) e nell'analisi effettuata tramite sistemi di ricerca avanzata e di IA, di cui al punto 3) può contenere: dati personali idonei a identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica; categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Non sono invece presenti dati personali nella documentazione analizzata per la funzione di *clusterizzazione*. Talune tipologie di informazioni, comprese quelle relative a categorie particolari di dati personali e a dati relativi a condanne penali e reati, non sono strettamente necessarie alla gestione del ricorso, ma possono essere prodotte dalle parti negli allegati al ricorso, a supporto delle proprie posizioni difensive. Ai fini della risoluzione della controversia, sono trattate solo quelle ritenute indispensabili.

(f) Soggetti interessati

I dati personali contenuti nella documentazione relativa ai procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dei collegi ABF, di cui al precedente punto 1), si riferiscono ai soggetti interessati all'assunzione (o al rinnovo) dell'incarico o che ricoprono la carica di componente dell'organo decidente dell'ABF.

I dati personali contenuti nella documentazione del procedimento ABF analizzata anche tramite sistemi di IA, di cui ai punti 2) e 3), possono riferirsi a: persone fisiche che ricorrono in proprio o in qualità di rappresentanti di persone giuridiche o enti, persone fisiche che aderiscono al ricorso (cointestatari), persone fisiche terze. Tra le persone fisiche terze rientrano: persone fisiche che agiscono quali procuratori delle parti; persone fisiche legate ai ricorrenti da rapporti di diversa natura o coinvolte a vario titolo nella controversia; persone fisiche che operano in rapporto di mandato, lavoro o collaborazione con l'intermediario convenuto innanzi all'ABF (tra cui consulenti finanziari, agenti o mediatori eventualmente coinvolti nella controversia, anche se indipendenti, autonomi o mandatari di società diverse dall'intermediario convenuto).

(g) Operazioni eseguibili

Le operazioni che si eseguono sulla documentazione relativa ai procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dei collegi ABF, di cui al precedente punto 1), sono attività volte:

alla raccolta e all'organizzazione della suddetta documentazione, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica interna e la consultazione di altre banche dati;

alla verifica dei requisiti normativi per l'assunzione o il rinnovo della carica, ovvero delle cause per l'eventuale decadenza/revoca dall'incarico;

alla trasmissione agli interessati e agli eventuali enti designanti dei provvedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dell'organo decidente dell'ABF.

Le operazioni che si eseguono sulla documentazione del procedimento ABF di cui al precedente punto 2), anche attraverso l'uso di strumenti di IA di cui al precedente punto 3), sono le seguenti:

attività di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione degli atti del procedimento e dei dati ivi contenuti, condotte con o senza l'ausilio di sistemi di IA e tecnologie correlate;

scambio tra le parti dei rispettivi atti e allegati, sia con l'invio ad opera della segreteria tecnica che in modo automatico tramite il portale ABF, per consentire a ciascuna parte l'esercizio del diritto di difesa;

trasmissione degli atti del procedimento al collegio;

analisi attraverso la ricerca, effettuata anche con l'ausilio di strumenti di IA e tecnologie correlate, di eventuali precedenti ricorsi presentati dal ricorrente contro il medesimo intermediario sulla stessa questione, ovvero di controversie analoghe e delle relative decisioni assunte dai collegi ABF;

predisposizione della relazione tecnica in vista della riunione del Collegio in cui dev'essere esaminato il ricorso;

trasmissione alle parti dell'esito della controversia e delle eventuali valutazioni del collegio sulle azioni poste in essere dall'intermediario convenuto per dare attuazione alle decisioni dell'ABF;

gestione dei dati, anche con l'ausilio di strumenti di IA e tecnologie correlate, nell'ambito delle elaborazioni statistiche condotte sui ricorsi e sui loro esiti per finalità connesse alle funzioni di vigilanza e di tutela della clientela svolte dalla Banca d'Italia, per rendere al pubblico l'informativa sulle attività svolte dall'ABF e per valutare la qualità dell'eventuale assistenza ricevuta dai ricorrenti in fase di presentazione del ricorso;

archiviazione delle decisioni dei collegi ABF;

pubblicazione delle decisioni sul sito internet dell'ABF in forma anonimizzata;

trasmissione degli atti del procedimento a:

pubbliche amministrazioni, autorità od organismi con funzioni di controllo, competenti a trattare la questione oggetto di ricorso e/o nei cui confronti sussiste un obbligo di collaborazione, anche tramite scambio di informazioni, quali Consob, Ivass, AGCM, Organismo agenti e mediatori - OAM, Organismo confidi minori - OCM, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari - OCF, Covip, Autorità di supervisione estere, BCE, sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivi nel settore bancario, finanziario e assicurativo e facenti parte della Rete Fin-Net;

Autorità giudiziaria e organismi investigativi, nei casi in cui la Banca d'Italia rilevi negli atti del fascicolo ABF profili che comportano l'obbligo di denuncia o nei casi in cui occorra corrispondere a richieste di collaborazione nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso.

(h) Misure tecniche e organizzative adottate e garanzie a tutela dei diritti degli interessati

Nello svolgimento delle attività di supporto al funzionamento dell'ABF, comprensive dei procedimenti di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei membri dei collegi di cui al precedente punto 1) e del procedimento di gestione dei ricorsi, effettuato anche tramite strumenti di IA, di cui ai precedenti punti (2) e (3), sono utilizzati applicativi e procedure di supporto il cui uso è presidiato da misure di sicurezza tecniche e organizzative. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5 GDPR.

A tal fine sono adottate misure a garanzia della sicurezza dei dati quali: la limitazione dell'accesso alle informazioni ai dipendenti abilitati, agli addetti ad attività di supporto al funzionamento dell'ABF e, solo per l'accesso al fascicolo telematico contenente la documentazione del procedimento ABF, anche ai componenti dell'organo decidente; la raccolta e conservazione dei *log* degli accessi e delle operazioni compiute dagli addetti e dagli amministratori di sistema che accedono alle informazioni; la pianificazione di aggiornamenti e *backup* periodici dei dati e procedure di ripristino a tutela dell'integrità delle informazioni; l'adozione di misure di protezione degli *hardware*, delle reti e delle apparecchiature da minacce ambientali, accessi non autorizzati o intercettazioni; la previsione per gli apparati mobili (laptop) della crittografia del disco; la designazione, quali autorizzati al trattamento, dei soggetti abilitati all'accesso alle informazioni (addetti alle attività di supporto e componenti del collegio ABF) e la periodica formazione, sensibilizzazione e aggiornamento sulle corrette modalità operative nell'utilizzo degli applicativi e degli strumenti di ricerca avanzata, dei sistemi di IA e delle tecnologie correlate, nonché sulle misure da adottare, a presidio della riservatezza della documentazione e del corretto uso dei sistemi di IA (cfr. *infra*); l'adozione di specifiche *policy* interne sulla protezione dei dati, con specifico riferimento alle modalità di gestione di eventuali *data breach*; l'esecuzione di verifiche periodiche (almeno annuali) dei privilegi di accesso degli utenti e dei relativi gruppi autorizzati.

I documenti raccolti per le attività di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dei collegi, di cui al precedente punto 1), e di gestione del procedimento ABF di cui al precedente punto 2), transitano nel Sistema di gestione documentale della Banca d'Italia, che presidia il protocollo della corrispondenza dell'Istituto nei flussi documentali ufficiali, in arrivo e in partenza. La procedura è stata realizzata in osservanza delle norme di legge in materia e persegue l'obiettivo di dematerializzare i flussi documentali. Ogni documento è inserito in uno degli archivi elettronici disponibili ed è identificato da un numero progressivo annuo univoco.

Inoltre, con riferimento all'attività di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei membri dei collegi, di cui al precedente punto 1), vengono utilizzati anche applicativi aziendali, connessi con il Sistema di gestione documentale, che consentono la gestione in via informatizzata



della documentazione raccolta. Per la trattazione della documentazione relativa alla nomina dei componenti dei collegi ABF, considerata la presenza di eventuali riferimenti a fatti di possibile rilievo penale, sono stati implementati ulteriori e specifici presidi tecnici e organizzativi: i documenti vengono classificati con un elevato livello di riservatezza; la circolazione dei documenti viene limitata ad addetti che rivestono uno specifico ruolo o che sono strettamente coinvolti nei compiti di gestione della documentazione; l'eventuale ulteriore diffusione avviene solo su specifica autorizzazione dei responsabili di struttura; per la trasmissione di documentazione riservata viene utilizzata la crittografia; in caso di conservazione di informazioni su supporto rimovibile sono applicati specifici presidi di sicurezza fisica, quali la custodia in armadi chiusi a chiave il cui accesso è limitato a un determinato numero di persone.

Anche con riferimento alla gestione del procedimento ABF di cui al punto 2), sono utilizzati applicativi aziendali, connessi con il Sistema di gestione documentale, che consentono la presentazione *on-line* del ricorso e la gestione in via telematica dei relativi documenti. In particolare, i ricorsi presentati *on-line* tramite il portale ABF vengono protocollati attraverso il Sistema di gestione documentale; i documenti allegati dal ricorrente sono rintracciabili nella scheda protocollata distinti per tipologia (documenti di identità, procura e documentazione di supporto al ricorso). Tali dati vengono importati automaticamente negli applicativi interni utilizzati per la gestione dei fascicoli e delle diverse fasi della procedura. Sia la procedura di *backoffice* sia il Portale *on-line* prevedono presidi di sicurezza in linea con la classificazione di riservatezza delle informazioni di livello alto, in considerazione della documentazione di natura riservata che potrebbe essere depositata dai clienti. All'esito del ricorso, il provvedimento del Presidente o del collegio è comunicato alle parti e può essere pubblicato sul sito esterno dell'ABF previa anonimizzazione dei dati personali ivi contenuti. A tal fine il sistema provvede ad eliminare il frontespizio in cui è specificata l'identità delle parti ed il numero identificativo del ricorso. Sono state fornite alle segreterie tecniche e ai collegi indicazioni operative per evitare l'inserimento di dati personali nel corpo della decisione; un ausilio per la corretta anonimizzazione dei provvedimenti è costituito da una specifica funzione dei sistemi di IA utilizzati per l'analisi della documentazione.

Con riferimento, infine, a quest'ultima attività di analisi della documentazione effettuata tramite sistemi di IA e tecnologie correlate, di cui al precedente punto 3), sono utilizzati applicativi aziendali che non prevedono connessioni verso l'esterno, ma solo verso il Sistema di gestione documentale e gli altri applicativi interni di gestione telematica dei documenti. L'attività di analisi della documentazione, effettuata tramite tali strumenti non ha ad oggetto i dati personali e non coinvolge direttamente le persone fisiche, le quali quindi non sono destinatarie di alcuna decisione automatica, né soggette a profilazione o predizione dei comportamenti.

Per garantire un corretto uso dei sistemi di IA utilizzati a supporto dell'attività di gestione dei ricorsi ABF, viene svolta un'attività di formazione destinata agli operatori abilitati all'utilizzo di tali *tool*, al fine di assicurarne un uso consapevole e conforme alla normativa applicabile.

Il testo di tale documentazione viene processato tramite tecniche di ML, ricorrendo ad algoritmi in grado di apprendere le logiche di analisi e di ricerca da un insieme di dati (c.d. *training dataset*) che, in un processo continuo di riaddestramento, vengono periodicamente monitorati e aggiornati. Un *team* multidisciplinare di esperti, composto da addetti alle attività di supporto al funzionamento dell'ABF e da addetti con profilo tecnico (*data scientist*), si occupa di presidiare la qualità e l'accuratezza delle analisi svolte e di definire, validare e controllare periodicamente i risultati forniti dai modelli di IA, monitorando l'obsolescenza delle relazioni da questi ultimi apprese e operando il riaddestramento e aggiornamento della macchina, al fine di garantire la supervisione umana e l'autonomia decisionale rispetto ai risultati prodotti dai modelli di IA. In particolare, l'algoritmo viene periodicamente riaddestrato non appena si ritiene, anche alla luce dei risultati restituiti, che il set di informazioni o l'interpretazione ad essi associata stia per rendere «obsoleti» le relazioni apprese dal modello a causa di fattori di variazione, anche esogeni, che possono impattare sui risultati delle analisi. Al riguardo hanno rilievo, ad esempio, nuovi orientamenti dell'ABF che superino i precedenti in conseguenza di un riesame della fattispecie, di nuovi indirizzi della giurisprudenza o di interventi normativi innovativi.

L'applicazione del ML si avvale di tecniche in grado di fornire una rappresentazione del funzionamento interno dell'algoritmo, finalizzata alla spiegabilità dei risultati prodotti. È prevista la conservazione della documentazione che dà conto del continuo perfezionamento dell'algo-

ritmo al fine di «*versioning*» del modello e di monitoraggio dello sviluppo nel corso del tempo.

L'accesso a tali applicativi è consentito in via esclusiva ai *data scientist* che hanno elaborato l'algoritmo e agli addetti alle attività di supporto al funzionamento dell'ABF e può avvenire solamente con l'utilizzo di account e *password* dotate di determinati criteri (blocco dopo un certo numero di tentativi falliti, qualità delle *password* in termini di lunghezza e scadenza).

i) Modalità di informativa agli interessati ed esercizio dei diritti connessi

Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento dell'ABF è conforme ai principi generali di correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del GDPR. Allo scopo, in ossequio anche agli obblighi informativi cui è tenuta in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR, la Banca d'Italia predispone e sottopone agli interessati l'informativa sulla protezione dei dati personali.

Per il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di nomina, rinnovo, decadenza e revoca dei componenti dell'organo decidente, di cui al precedente punto 1), l'informativa viene resa disponibile ai soggetti interessati all'assunzione dell'incarico (o al rinnovo) in sede di compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per ricoprire la carica.

Per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di gestione della procedura ABF, anche tramite sistemi di IA - di cui ai precedenti punti (2) e (3) - l'informativa viene fornita in sede di presentazione del ricorso. L'informativa contiene il riferimento anche al trattamento dei dati riferibili ai cointestatari del ricorso e dei terzi coinvolti a vario titolo nella controversia. In particolare, gli interessati vengono informati dell'utilizzo di sistemi di IA per effettuare l'analisi della documentazione raccolta, sia con la pubblicazione del presente regolamento sul sito internet dell'ABF sia attraverso l'informativa sulla protezione dei dati personali: l'informativa fa esplicita menzione dell'uso di strumenti di IA a supporto dell'attività di analisi della documentazione del procedimento ABF, facendo altresì presente che l'uso di tali tecniche, che può riguardare anche il trattamento dei dati di cointestatari del ricorso e di terzi coinvolti a vario titolo nella controversia, è finalizzato a ricavare elementi utili per l'attività amministrativa di supporto al funzionamento dell'ABF e non comporta alcun processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, né influenza l'esito dei ricorsi sottoposti all'ABF, la cui decisione è rimessa alla valutazione imparziale dei collegi. Al riguardo, è reso disponibile un *disclaimer* sul portale ABF per l'invio del ricorso in via telematica e nella modulistica cartacea per i casi in cui venga utilizzato il canale analogico. Al momento dell'invio del ricorso è raccolta una dichiarazione di presa visione dell'informativa: tramite specifico *flag* nel caso di invio telematico del ricorso, o con apposita sottoscrizione del modulo nel caso di invio cartaceo.

Gli interessati, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati o al responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia, possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, fatto salvo il caso in cui ricorrano le limitazioni di cui all'art. 2-undecies del Codice *privacy*, chiedendo l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda.

In ogni caso, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi e nei limiti di cui all'art. 21 del GDPR. L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

26A04786



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di valaciclovir, «Zelitrex».

Estratto determina AAM/PPA n. 486/2026 del 4 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale ZELITREX:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati, paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo (reazioni avverse cutanee gravi, SCARs) e minori modifiche formali.

Confezioni A.I.C. n.:

029503012 - «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse;

029503036 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

029503024 - «1 g compresse rivestite con film» 21 compresse;

029503048 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., codice fiscale 00212840235, con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura n. 7 - 27135 Verona, Italia.

Procedura europea: SE/H/XXXX/WS/1006.

Codice pratica: VC2/2025/365.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04790

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e codeina fosfato, «Co Efferalgan».

Estratto determina AAM/PPA n. 487/2026 del 4 settembre 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II costituito da:

due variazioni tipo II C.4), aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo per adeguamento al CCDS Paracetamol/Codeine approvato in data 23 gennaio 2026 e revisionato a seguito dello PSUSA/00000851/202503

relativamente al medicinale CO EFFERALGAN.

Confezioni:

A.I.C. n.:

027989019 - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

027989033 - «500 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse.

Codice pratica: VN2/2026/46.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS, con sede legale in 3 Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04791



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ciprofloxacina, «Battizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 488/2026 del 4 settembre 2026

È autorizzata la variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale BATTIZER nella confezione di seguito indicata.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al.

A.I.C. n. 038108041 (base 10) 14BYW9 (base 32).

Principio attivo ciprofloxacina.

Codice pratica: N1B/2026/607.

È inoltre autorizzato, per la confezione da 500 mg A.I.C. n. 038108027 già autorizzata, l'aggiornamento della descrizione del confezionamento come riportato di seguito:

da:

A.I.C. n. 038108027 «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

a:

A.I.C. n. 038108027 «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156, Roma, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, confezione, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

La nuova confezione del medicinale, autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate relative alla confezione A.I.C. n. 038108027, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04792

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofencaps».

Estratto determina IP n. 531 del 31 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN EXPRESS FORTE, 400 MG, KAPSULKI MIEKKIE 30 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 19888, intestato alla società Reckitt Benckiser (Poland) S.A. UL. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki e prodotto da RB NL Brands B.V Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 053223018 (in base 10) 1LS7MB (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

composizione: una capsula molle contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: contenuto della capsula:

Macrogol 600;

potassio idrossido;

acqua depurata;

involucro di gelatina:

gelatina;

sorbitolo liquido, parzialmente disidratato (E420);

Ponceau 4R (E124);

acqua depurata;

inchiostro:

Opacode WB bianco NS-78-18011;

Titanio diossido (E171);

Glicole propilenico;

Ipromellosa 3 cP (E464).

coadiuvanti di processo:

Trigliceridi (catena media);

Lecitina (E322).

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di «Nurofencaps» e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Le capsule sono di colore rosso, trasparenti, di forma ovale con il logo «Nurofen» stampato in bianco.

Ogni capsula ha una larghezza di circa 10,3 mm e una lunghezza di circa 16,9 mm. Le capsule sono disponibili in confezioni da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 o 50 capsule molli.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

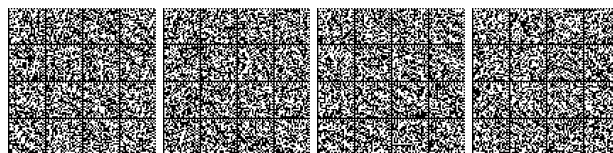
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 053223018;

classe di rimborsabilità: C-bis.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

NUROFENCAPS «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C.: 053223018;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04812

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efexor»*Estratto determina IP n. 532 del 31 agosto 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFECTIN ER 150 MG HARTKAPSELN, RETARDIERT 30 HARTKAPSELN dall'Austria con numero di autorizzazione 1-23043, intestato alla società Viatris Healthcare Limited Damastown Road Damastown Industrial Park - D15 XD71 Dublin 15, Irlanda e prodotto da Famar Health Care Services Madrid S.A., Avenida de Leganes n. 62 Poligono Industrial Urtinsa I - 28923 Alcorcon. Spagna, da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Mooswaldallee 1 79108 Freiburg IM Breisgau, Germania e da Pfizer Ireland Pharmaceuticals Little Connell - Newbridge/CO. Kildare - Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: EFEXOR «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato.

Codice A.I.C.: 047387055 (in base 10) 1F64FH (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: ciascuna capsula a rilascio prolungato contiene 169,7 mg di venlafaxina cloridrato, pari a 150 mg di venlafaxina base; eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, ipromellosa, talco;

involucro della capsula: gelatina, ossidi di ferro rosso e giallo (E172), titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa della capsula: gommialacca, sodio idrossido, povidone, titanio diossido (E171), glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l., Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFEXOR «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato.

Codice A.I.C.: 047387055.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFEXOR «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato.

Codice A.I.C.: 047387055.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2026, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04813

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»*Estratto determina IP n. 534 del 31 agosto 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 4 mg 30 tablety dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/209/88-B/C SUKL 0273082, intestato alla società Sandoz S.R.O. Pikrtova 1737/1A 140 00 Praha 4 - Nusle Repubblica Ceca e prodotto da Lek Pharmaceuticals D.D., Verovskova Ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia, da Lek S.A., UL. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polonia, da Novartis Farmaceutica, S.A., Gran Via De Les Corts Catalanes 764, 08013 Barcelona, Spagna, da Novartis Pharma



GMBH, Roonstrasse 25 Und Obere Turnstrasse 8-10, 90429 Nürnberg, Germania e da Novartis S.R.O., NA Pankráci 1724/129, 140 00 Praga 4, Repubblica Ceca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

SIRDALUD - «4 mg compresse» - 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 044122051 (in base 10) 1B2HY3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 4,576 mg pari a 4,00 mg di tizanidina base;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio.

Al paragrafo 5 «Come conservare SIRDALUD» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione», riportare:

SIRDALUD 4 mg compresse

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Inserire al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di SIRDALUD e contenuto della confezione» del foglio illustrativo quanto di seguito indicato:

SIRDALUD 4 mg sono compresse rotonde, piatte, di colore da bianco a biancastro, con bordi smussati e una croce divisoria su un lato e la sigla RL sull'altro lato.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 26015 - Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

SIRDALUD - «4 mg compresse» - 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 044122051;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

SIRDALUD - «4 mg compresse» - 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 044122051;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04814

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Opatanol»

Estratto determina IP n. 535 del 31 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale OPATANOL 1 Mg/ML Eye Drops, Solution 1 Bottle autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/217/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: OPATANOL 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml - codice A.I.C.: 053244012 (in base 10) 1LSW3D (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 1 mg di olopatadina;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, sodio fosfato dibasico dodecaidrato (E339), acido cloridrico (E507) (per aggiustare il pH), sodio idrossido (E524) (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OPATANOL 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml - codice A.I.C.: 053244012.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OPATANOL 1 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 5 ml - codice A.I.C.: 053244012.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

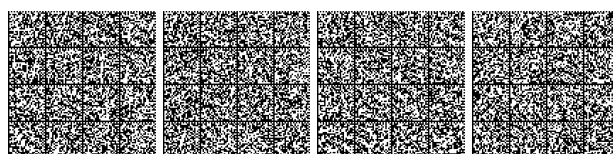
Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04815

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bonjesta»

Estratto determina IP n. 542 del 31 agosto 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BONJESTA 20 mg/20 mg Comprimidos De Liberación Modificada 20 Comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 88756 CN 762472, intestato alla società Exeltis Healthcare S.L, Avenida de Miralcampo, 7 Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spagna e prodotto da Laboratorios Liconsa, S.A. Avenida Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: BONJESTA «20 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053207015 (in base 10) 1LRRZ7(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 20 mg di doxilamina idrogeno succinato e 20 mg di piridossina cloridrato. Bonjesta è compreso di un nucleo con rivestimento enterico contenente 10 mg di doxilamina idrogeno succinato e 10 mg di piridossina cloridrato e un rivestimento multistrato a rilascio immediato contenente 10 mg di doxilamina idrogeno succinato e 10 mg di piridossina cloridrato;

eccipienti: idrossido di ammonio 28% (E527), cera carnauba, croscarmellosa sodica, ipromellosa (E464), indigotina lacca di alluminio (E132), ossido di ferro rosso, macrogol (3350) (E1521), magnesio stearato, magnesio trisilicato, copolimero di acido metacrilico ed etil-acrilato (1:1), cellulosa microcristallina, rosso allura AC lacca di alluminio (E129), glicole propilenico (E1520), alcol polivinilico-parz. idrolizzato, silice colloidale anidra, gommalacca (E904), simeticone, simeticone emulsione, sodio idrogeno carbonato (E500), sodio lauril-solfato (E487), talco (E553b), titanio diossido (E171), trietilcitrato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini 26, Soresina (CR);

Gmm Farma S.r.l., Interporto Di Nola Lotto C A1, Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BONJESTA «20 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053207015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BONJESTA «20 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 053207015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre

2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04816

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del Rio di Valle in località Indicatore del Comune di Arezzo.

Con decreto n. 117 del 20 maggio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 12 giugno 2026 n. 1867, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di ex alveo del rio di Valle in loc. Indicatore del Comune di Arezzo, identificato al C.T. al foglio 17/B, particelle 446, 447, 632, 633, 634, 635, 874, 875.

26A04817

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo di roggia demaniale sita nel Comune di Mussolente.

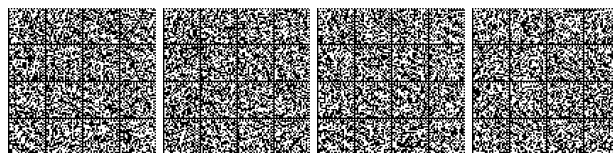
Con decreto n. 163 del 25 giugno 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 17 luglio 2026 n. 2268, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di ex alveo di roggia demaniale sita nel Comune di Mussolente (VI), in località Giarretta al n.c.t. al foglio 6, particella 535 della superficie complessiva di mq 586.

26A04818

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo della roggia del Maglio nel Comune di S. Pietro Mussolino.

Con decreto n. 217 del 29 luglio 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data il 17 agosto 2026, n. 2684, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo della roggia del Maglio nel Comune di S. Pietro Mussolino (VI), identificato al C.T. al foglio 3, particelle 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 976, 977, 978, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, di complessivi mq 1095.

26A04819



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1593
Yen	184,59
Corona ceca	24,201
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,855
Fiorino ungherese	361,93
Zloty polacco	4,3063
Nuovo leu romeno	5,2395
Corona svedese	11,001
Franco svizzero	0,9389
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,9235
Rublo russo	-
Lira turca	55,5326
Dollaro australiano	1,6271
Real brasiliano	6,0402
Dollaro canadese	1,6067
Yuan cinese	7,813
Dollaro di Hong Kong	9,0951
Rupia indonesiana	20654,32
Shekel israeliano	3,4214
Rupia indiana	110,8375
Won sudcoreano	1636,83
Peso messicano	19,7186
Ringgit malese	4,7097
Dollaro neozelandese	1,9593
Peso filippino	71,307
Dollaro di Singapore	1,4797
Baht thailandese	38,286
Rand sudafricano	18,7536

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04829

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1576
Yen	184,87
Corona ceca	24,179
Corona danese	7,4759
Lira Sterlina	0,85585
Fiorino ungherese	364,3
Zloty polacco	4,319
Nuovo leu romeno	5,2443
Corona svedese	11,026
Franco svizzero	0,9406
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,9025
Rublo russo	-
Lira turca	55,4629
Dollaro australiano	1,6278
Real brasiliano	6,0281
Dollaro canadese	1,606
Yuan cinese	7,8049
Dollaro di Hong Kong	9,0799
Rupia indonesiana	20677,34
Shekel israeliano	3,4635
Rupia indiana	110,7673
Won sudcoreano	1632,3
Peso messicano	19,7411
Ringgit malese	4,6987
Dollaro neozelandese	1,9672
Peso filippino	71,517
Dollaro di Singapore	1,4791
Baht thailandese	38,27
Rand sudafricano	18,7758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04830



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1605
Yen	184,62
Corona ceca	24,163
Corona danese	7,4759
Lira Sterlina	0,85608
Fiorino ungherese	364,58
Zloty polacco	4,3245
Nuovo leu romeno	5,2464
Corona svedese	11,0385
Franco svizzero	0,9402
Corona islandese	142,2
Corona norvegese	10,9105
Rublo russo	-
Lira turca	55,6281
Dollaro australiano	1,6401
Real brasiliano	6,0394
Dollaro canadese	1,6098
Yuan cinese	7,8197
Dollaro di Hong Kong	9,1002
Rupia indonesiana	20694,15
Shekel israeliano	3,4666
Rupia indiana	111,1265
Won sudcoreano	1614,81
Peso messicano	19,7709
Ringgit malese	4,7087
Dollaro neozelandese	1,9738
Peso filippino	71,743
Dollaro di Singapore	1,481
Baht thailandese	38,372
Rand sudafricano	18,8515

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04831

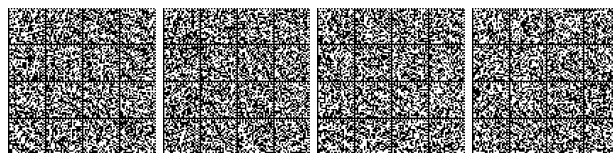
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1681
Yen	185,45
Corona ceca	24,153
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,85725
Fiorino ungherese	365,1
Zloty polacco	4,3188
Nuovo leu romeno	5,2515
Corona svedese	11,0875
Franco svizzero	0,9333
Corona islandese	142
Corona norvegese	10,9025
Rublo russo	-
Lira turca	56,0145
Dollaro australiano	1,6438
Real brasiliano	6,0666
Dollaro canadese	1,6085
Yuan cinese	7,8538
Dollaro di Hong Kong	9,1624
Rupia indonesiana	20788,62
Shekel israeliano	3,495
Rupia indiana	111,7985
Won sudcoreano	1631,08
Peso messicano	19,8467
Ringgit malese	4,7238
Dollaro neozelandese	1,9657
Peso filippino	72,104
Dollaro di Singapore	1,486
Baht thailandese	38,448
Rand sudafricano	18,8929

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04832



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 agosto 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1699
Yen	185,66
Corona ceca	24,116
Corona danese	7,4758
Lira Sterlina	0,8567
Fiorino ungherese	362,78
Zloty polacco	4,3078
Nuovo leu romeno	5,2563
Corona svedese	11,0625
Franco svizzero	0,9353
Corona islandese	141,6
Corona norvegese	10,8675
Rublo russo	-
Lira turca	56,2318

Dollaro australiano	1,6321
Real brasiliano	6,0518
Dollaro canadese	1,6074
Yuan cinese	7,8624
Dollaro di Hong Kong	9,1726
Rupia indonesiana	20659,38
Shekel israeliano	3,4917
Rupia indiana	111,9595
Won sudcoreano	1619,41
Peso messicano	19,769
Ringgit malese	4,7246
Dollaro neozelandese	1,9541
Peso filippino	72,136
Dollaro di Singapore	1,4838
Baht thailandese	38,226
Rand sudafricano	18,7236

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A04833

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-215) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

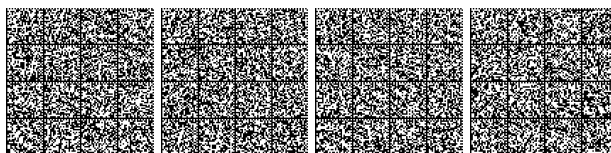
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

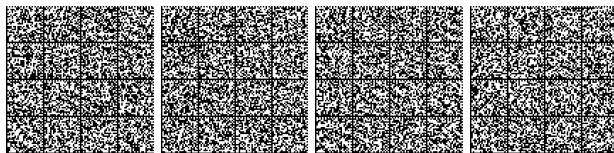
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

